

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 13 marzo 2024

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Giustizia (II) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 marzo 2024. – Presidenza del presidente [Ciro MASCHIO](#). – Interviene il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

C. 1718 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

[Maria Carolina VARCHI](#) (FDI), *relatrice*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Pittalis, fa presente che il provvedimento in esame si compone di 9 articoli.

L'articolo 1, alle lettere a), b), c) e d) reca l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio, previsto dall'articolo 323 c.p., nonché le ulteriori modifiche volte a espungere nelle altre disposizioni del codice penale il riferimento a tale reato, segnatamente nell'articolo 322-bis nonché nell'articolo 323-bis, primo comma, c.p., relativo alla circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto.

Trattandosi di una abrogazione, la giurisprudenza sarà chiamata a valutare, in relazione ai procedimenti penali in corso, se si sia dinanzi ad una vera e propria *abolitio criminis*, con contestuale archiviazione o assoluzione dell'imputato, ovvero a un fenomeno di continuità normativa, riconducibile all'articolo 2, comma 4, c.p., con conseguente applicazione della norma penale più favorevole all'imputato.

Nel medesimo articolo 323-bis, nonché nell'articolo 323-ter viene quindi inserito il riferimento all'articolo 346-bis (traffico di influenze illecite).

La lettera e) sostituisce integralmente il testo del citato articolo 346-bis (traffico di influenze illecite).

Ai sensi del primo comma del nuovo testo le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere effettivamente utilizzate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite). Al Senato, il concetto di «sfruttamento», già presente nel testo vigente, è stato sostituito da quello di «utilizzazione».

In questo modo, vengono meno le due modifiche, introdotte dalla legge n. 3 del 2019, (cosiddetta «spazzacorrotti»), che erano state apportate al testo previgente al fine assorbire il reato di millantato credito all'interno della fattispecie di traffico illecito d'influenze. Tali condotte di cosiddetta «millanteria» o «vanteria» – come specificato nella relazione illustrativa – rimarranno punibili ove ricorrano gli elementi costitutivi della fattispecie generale del reato di truffa.

Ancora, la disposizione in commento stabilisce che l'utilizzazione delle relazioni deve avvenire intenzionalmente allo scopo di porre in essere le condotte, che integrano la fattispecie delittuosa. Si chiarisce quindi la natura del dolo, nella forma del dolo intenzionale, necessario per configurare la fattispecie criminosa.

Si specifica quindi che l'utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, deve essere di natura economica.

Ai fini della descrizione della condotta tipica si prevede che il farsi dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità economica debba essere finalizzato alla remunerazione di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o alla realizzazione di un'altra mediazione illecita.

La novella in esame innalza il trattamento sanzionatorio del minimo edittale da 1 anno a 1 anno e 6 mesi. La relazione illustrativa specifica che ciò consegue alla riduzione dell'ambito applicativo della fattispecie di reato, limitato a condotte particolarmente gravi.

Il secondo comma dell'articolo 346-bis c.p., come novellato, reca una nuova esplicita definizione di «altra mediazione illecita», richiamata dal primo comma. Si intende tale la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. In sintesi, nel caso in cui il denaro o l'utilità economica non sia finalizzata alla remunerazione si può configurare comunque la fattispecie delittuosa se l'accordo è volto al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, costituente reato, idoneo a produrre un vantaggio indebito al committente.

Tale precisazione sembrerebbe coerente con la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto, in relazione alla cosiddetta «mediazione onerosa», che essa «è illecita in ragione della proiezione “esterna” del rapporto dei contraenti, dell'obiettivo finale dell'influenza compravenduta, nel senso che la mediazione è illecita se è volta alla commissione di un illecito penale – di un reato – idoneo a produrre vantaggi al committente» (Cass. pen., Sez. VI, Sent. 13 gennaio 2022, n. 1182).

Il terzo comma riproduce la disposizione esistente secondo cui la stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità, inserendo la precisazione che deve trattarsi di «utilità economica».

Al nuovo quarto comma dell'articolo 346-bis c.p. si estende l'aggravante (prevista al terzo comma nella versione attualmente vigente), che ricorre nel caso in cui il soggetto agente riveste anche una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis e non solo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Non è invece riprodotto l'attuale quinto comma che prevede una specifica circostanza attenuante per i fatti di particolare tenuità, in quanto – come già anticipato – si rinvia all'articolo 323-bis c.p. che già la prevede, unitamente alla circostanza attenuante per alcuni delitti contro la Pubblica amministrazione ivi elencati, per cui la pena è diminuita da un terzo a due terzi per chi efficacemente si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Tramite il richiamo operato nell'articolo 323-ter si estende al reato di traffico d'influenze illecite la causa speciale di non punibilità, in presenza di autodenuncia e collaborazione con l'autorità giudiziaria.

L'articolo 2 reca una serie di modifiche al codice di procedura penale.

La lettera a), introdotta al Senato, modifica l'articolo 103 c.p.p., (garanzie di libertà del

difensore), aggiungendo i commi 6-*bis* e 6-*ter*.

Il nuovo comma 6-*bis* estende il divieto di acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria anche ad ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato ed il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

Il nuovo comma 6-*ter* introduce l'obbligo per l'autorità giudiziaria o per gli organi ausiliari delegati di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate.

La lettera *b*) modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 114 c.p.p. (Divieto di pubblicazione di atti e di immagini), il quale, nella sua formulazione vigente, vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni ritenute non rilevanti e pertanto non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454 c.p.p. Il disegno di legge amplia il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento.

La lettera *c*) – modificando il comma 1 dell'articolo 116 c.p.p. (Copie, estratti e certificati) – stabilisce anche il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni, delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato.

La lettera *d*) modifica l'articolo 268 c.p.p. (Esecuzione delle operazioni).

Preliminarmente, si ricorda che il decreto-legge n. 105 del 2023, nel testo licenziato dalle Camere è intervenuto in materia, specificando al comma 2 che la trascrizione nel verbale è limitata «soltanto» al contenuto delle intercettazioni, rilevante per le indagini, anche a favore dell'indagato e che il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non può essere trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne può essere riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria. In questi casi nelle annotazioni della PG deve essere apposta la dicitura «La conversazione omessa non è utile alle indagini».

Con riguardo al comma 2-*bis*, invece, è stato introdotto l'obbligo per il PM di dare indicazione e di vigilare sull'attività dell'ufficiale di polizia giudiziaria affinché i verbali vengano redatti in conformità alle prescrizioni del comma 2 e che in essi non vengano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone, nonché quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.

Il numero 1) della disposizione in commento, in ragione della mutata formulazione dell'articolo 268 c.p.p. ad opera del citato decreto legge n. 105 del 2023, – avvenuta mentre era in corso di esame al Senato il disegno di legge in esame – precisa ulteriormente al comma 2-*bis* che non debbano essere riportate nei verbali neppure espressioni che riguardano dati personali sensibili che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti.

Il numero 2) interviene sul comma 6 del medesimo articolo 268 c.p.p. prevedendo l'obbligo di stralcio anche delle registrazioni e dei verbali che riguardano soggetti diversi dalle parti, salvo che non ne sia dimostrata la rilevanza. Si amplia quindi da un lato l'obbligo di vigilanza del PM sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (cosiddetti *brogliacci*), sia il dovere di «stralcio» del giudice.

La lettera *e*) interviene sull'articolo 291 c.p.p. (Procedimento applicativo).

Il numero 1), al fine di meglio tutelare la *privacy* degli indagati, modifica il comma 1-*ter*, introducendo per il PM il divieto di indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate,

salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione.

Il numero 2) inserisce sei nuovi commi (da 1-*quater* a 1-*nonies*), finalizzati a introdurre l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare.

Sviluppando una soluzione normativa attualmente prevista solo in alcuni casi di applicazione della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (comma 2 dell'articolo 289 c.p.p.) si introduce il principio del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato «a sorpresa».

L'interrogatorio preventivo è escluso – sempre dal nuovo comma 1-*quater* – se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell'inquinamento probatorio.

È, invece, necessario, se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per reati di rilevante gravità (la disposizione richiama i delitti di cui all'articolo 407 comma 2, lettera a) e quelli di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*) ovvero «a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale».

All'interrogatorio preventivo deve provvedere il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato in caso di misura della custodia cautelare in carcere, disposizione che però trova applicazione decorsi due anni dalla entrata in vigore della presente legge (ai sensi dell'articolo 9).

Si disciplina quindi la modalità di invito per rendere l'interrogatorio (da notificare almeno cinque giorni prima) e il relativo contenuto cui si collega la facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati (comma 1-*octies*).

Il nuovo comma 1-*novies* prevede che l'interrogatorio preventivo debba essere documentato integralmente (riproduzione audiovisiva o, se questa non è disponibile, fonografica), a pena di inutilizzabilità.

Le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini in sede di interrogatorio preventivo sono inserite – ai sensi del comma 5 dell'articolo 309 c.p.p. come modificato dalla lettera i) – fra gli atti da trasmettere al tribunale del riesame, in caso di richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

La lettera f) interviene sull'articolo 292 c.p.p (Ordinanza del giudice).

Il numero 1), attraverso modifiche al comma 2-*ter*, prevede l'obbligo del giudice di valutare, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare e a pena di nullità della stessa, quanto dichiarato dall'indagato in sede di interrogatorio preventivo.

Il numero 2) ribadisce quanto già esplicitato con riguardo al divieto per il PM di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione (in sede di novella all'articolo 291) ponendo analogo divieto per il giudice con riguardo al contenuto dell'ordinanza applicativa della misura cautelare.

Il numero 3) prevede la nullità dell'ordinanza se non è stato espletato l'interrogatorio preventivo o se quest'ultimo è nullo, in quanto compiuto in violazione delle disposizioni concernenti il contenuto minimo dell'invito.

La lettera g) modifica l'articolo 294 c.p.p. (Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale).

L'interrogatorio di garanzia – che in base alla legislazione vigente è previsto dopo l'applicazione della misura cautelare – non viene più richiesto se è stato svolto quello preventivo.

Inoltre, sempre in tema di interrogatorio di garanzia, viene inserito il riferimento anche alla necessaria composizione collegiale del g.i.p. nei casi di misura di custodia cautelare in carcere (ai sensi del nuovo articolo 328, comma 1-*quinquies* c.p.p.).

L'articolo 9 del testo in esame prevede anche in questo caso che la disposizione trovi

applicazione decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.

La lettera *h*) modifica l'articolo 299 c.p.p. (Revoca e sostituzione delle misure), prevedendo che sia rimessa al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'eventuale aggravamento della misura cautelare con l'applicazione della custodia in carcere. L'articolo 9 del testo in esame prevede anche in questo caso che la disposizione trovi applicazione decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.

La lettera *i*) modifica l'articolo 309 c.p.p. (Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva), al fine di prevedere che le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini in sede di interrogatorio preventivo siano inserite fra gli atti da trasmettere al tribunale del riesame, in caso di richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

Analogamente, a quanto disposto dalla lettera *h*), la lettera *l*) modifica l'articolo 313 c.p.p. (Procedimento), attribuendo al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'eventuale aggravamento della misura cautelare con l'applicazione della custodia in carcere. L'articolo 9 del testo in esame prevede anche in questo caso che la disposizione trovi applicazione decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.

Parallelamente, la lettera *m*) modifica l'articolo 328 c.p.p. (Giudice per le indagini preliminari), prevedendo che sia rimessa al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere sull'applicazione di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva. L'articolo 9 del testo in esame prevede anche in questo caso che la disposizione trovi applicazione decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.

La lettera *n*) novella l'articolo 369 c.p.p. (Informazione di garanzia) specificando al numero 1), che essa debba essere trasmessa a tutela del diritto di difesa e aggiungendo che deve contenere la descrizione sommaria del fatto.

Il numero 2) introduce due commi aggiuntivi. Il primo stabilisce che si proceda alla notifica dell'atto da parte della polizia giudiziaria solo in situazioni aventi carattere di urgenza, tali da non consentire il ricorso alle modalità ordinarie. La disposizione è posta in deroga all'articolo 148, comma 6, secondo periodo, c.p.p., il quale stabilisce, in via generale, che le notificazioni di un atto richieste dal PM possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.

Il secondo comma inserito stabilisce che all'informazione di garanzia si applichi quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, c.p.p., vietando in tal modo la pubblicazione dell'informazione di garanzia medesima fino a che non siano concluse le indagini preliminari.

La lettera *o*) modifica l'articolo 581 c.p.p. (Forma dell'impugnazione), eliminando, tra gli elementi che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio e specificando che la necessità di ricevere specifico mandato ad impugnare si applichi alla sola ipotesi di impugnazione presentata dal difensore di ufficio dell'imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza.

La lettera *p*), novellando l'articolo 593 c.p.p. (Casi di appello) stabilisce che il PM non possa appellare le sentenze di proscioglimento per i reati previsti dall'articolo 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. Si tratta di un catalogo di reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica. Il richiamato articolo 550, comma 1, fa riferimento ai casi di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Il comma 2 del medesimo articolo elenca una serie di reati.

Si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 26 del 2007) ha censurato la legge

n. 46 del 2006 in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (cosiddetta «legge Pecorella») che escludeva che il PM potesse proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, salvo quando fossero sopravvenute o scoperte nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado. Nella citata sentenza la Corte ha affermato che la rimozione del potere di appello del pubblico ministero si presenta generalizzata («perché non è riferita a talune categorie di reati, ma è estesa indistintamente a tutti i processi») e «unilaterale» («perché non trova alcuna specifica contropartita in particolari modalità di svolgimento del processo»). Successivamente, nella sentenza n. 34 del 2020, la medesima Corte ha evidenziato che «il potere di impugnazione della parte pubblica non può essere, infatti, configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, enunciato dall'articolo 112 della Costituzione (...)».

L'articolo 3, introdotto al Senato, modifica l'articolo 89-*bis* disp. att. c.p.p., (archivio delle intercettazioni).

La disposizione in commento precisa che la gestione dell'archivio digitale deve assicurare la segretezza – oltre che della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, di quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali – anche dei dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti.

L'articolo 4 reca modifiche all'ordinamento giudiziario (Regio decreto n. 12 del 1941), al fine – secondo quanto precisato nella relazione illustrativa – di consentire di attingere, per la composizione del collegio del giudice per le indagini preliminari, anche ad altri uffici giudiziari inclusi nella medesima tabella infradistrettuale.

L'articolo in commento quindi modifica, in primo luogo, l'articolo 7-*bis* prevedendo che le citate tabelle comprendano tutti i magistrati «assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale» e che – nell'applicazione del criterio di incompatibilità funzionale dei magistrati in relazione all'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale – si deve fare particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari. L'articolo 9 del testo in esame prevede anche in questo caso che la disposizione trovi applicazione decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.

L'articolo 5 reca l'aumento del ruolo organico della magistratura, a decorrere dal 1° luglio 2025, di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Tale aumento consegue – secondo quanto precisato nella relazione illustrativa – all'introduzione della competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari.

Viene conseguentemente sostituita la tabella recante il ruolo organico della magistratura ordinaria (tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991).

Si evidenzia che, nel corso dell'esame in sede referente, la citata tabella, allegata al disegno di legge, è stata coordinata con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 182 del 2023, che, modificando la lettera *m*) della tabella ha ridotto da 200 a 194 il limite massimo di magistrati destinati a funzioni non giudiziarie (cosiddetti fuori ruolo), con conseguente incremento del numero di magistrati previsti dalla lettera *L*). Tale riduzione è conseguente allo scorporo da tale numero dei magistrati distaccati presso Eurojust, i quali, mentre prima erano collocati fuori ruolo, secondo quanto previsto adesso dal citato decreto legislativo, permangono in ruolo con funzioni requirenti.

A tal proposito, ricorda che nello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati (A.G. 107), approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 27 novembre 2023 e già esaminato dalle competenti commissioni parlamentari prevede l'integrale sostituzione della Tabella B, con la riduzione del numero dei magistrati destinati a funzioni non

giudiziarie (fuori ruolo), di cui alla lettera m), a 180 e non a 194 come nel testo in esame.

L'articolo 6 contiene una norma di interpretazione autentica riguardante il limite di età di 65 anni previsto per i giudici popolari delle Corti d'assise, al fine di chiarire che esso opera esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio.

Tale intervento è finalizzato – come precisato nella relazione illustrativa – ad evitare che siano ritenute nulle, per difetto di capacità del giudice, le sentenze pronunciate da Corti d'assise, nel caso in cui, nel corso dello svolgimento del relativo processo, un giudice popolare abbia superato i 65 anni.

L'articolo 7 modifica il codice dell'ordinamento militare che all'articolo 1051, comma 2, prevede che già il mero rinvio a giudizio o l'ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo costituisca un impedimento della valutazione per l'avanzamento al grado superiore.

La modifica proposta prevede invece che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, sempre per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale.

L'articolo 8 reca la quantificazione degli oneri connessi all'aumento di organico della magistratura. Per le altre disposizioni è prevista la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 9 disciplina la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2, limitatamente al comma 1-*quiquies* dell'articolo 291, g), numero 2, h), l) e m), e dell'articolo 4 (si rinvia alle schede di lettura relative agli articoli 2 e 4 del disegno di legge). Tali disposizioni si applicheranno decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

[Federico CAFIERO DE RAHO](#) (M5S) desidera condividere con i colleghi sin da ora alcune valutazioni sul provvedimento in discussione.

Rileva che il provvedimento è volto ad introdurre numerose modifiche che, tra l'altro, attraverso l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio, limitano le capacità di contrasto alla corruzione e alla mafia.

Sottolinea come numerosi magistrati abbiano più volte evidenziato l'importanza di tale figura di reato, rilevando come essa sia utile proprio a contrastare il sistema della corruzione e i comportamenti che portano all'infiltrazione delle mafie negli enti e negli appalti pubblici e rammenta che recentemente, nel corso di alcune audizioni presso la Commissione parlamentare Antimafia, anche numerosi procuratori della repubblica distrettuali si siano espressi in merito all'importanza di mantenere tale figura di reato.

Ritiene pertanto particolarmente grave abrogare il delitto di abuso di ufficio e rammenta come anche l'Unione europea abbia invitato gli Stati membri ad adottare questa fattispecie che invece ora il Governo intende abrogare.

Ricorda che l'Italia era considerata uno degli Stati più avanzati nel contrasto alle mafie ma osserva che il Governo, nel tentativo di salvare i «colletti bianchi» mette il nostro Stato addirittura in contrasto con le indicazioni delle autorità sovranazionali, al punto da considerare superfluo uno strumento che – magari affinato sotto il profilo della nozione di «vantaggio personale» – è considerato estremamente utile.

Osserva inoltre, relativamente al traffico delle influenze illecite, che con i limiti introdotti dal provvedimento, si pongono dei paletti che allontanano dalla fattispecie già prevista dalla Convenzione dell'Unione europea contro la corruzione.

Esprime altresì perplessità in merito all'obbligo degli interrogatori preventivi rispetto all'adozione delle misure cautelari. Ritiene che sarebbe stato più corretto che il Governo

si fosse assunto la responsabilità di dichiarare la volontà di eliminare le misure cautelari senza prevedere l'introduzione di disposizioni che invece rischiano solo di determinare l'inquinamento delle prove, costringendo l'autorità inquirente a rendere noti elementi dell'inchiesta all'imputato che potrebbero pregiudicarne l'efficacia.

Per quanto attiene inoltre alla decisione collegiale prevista dal provvedimento ricorda come sia evidente la carenza di magistrati nei tribunali e ritiene che tale previsione finirà con il determinare un ulteriore aggravio delle procedure.

Rileva infine che sebbene il divieto di pubblicazione anche parziale delle intercettazioni sia fondamentale, la norma introdotta in merito dal provvedimento determinerà l'impossibilità di rendere noti elementi che invece potrebbero essere decisivi, rimettendo la selezione delle conversazioni alla sola polizia giudiziaria e non al magistrato.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 14 marzo 2024

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Giustizia (II)

COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 marzo 2024. – Presidenza del presidente [Ciro MASCHIO](#). – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

C. 1718 Governo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 marzo 2024.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, preso atto dell'andamento dei lavori odierni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 20 marzo 2024

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Giustizia (II) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 marzo 2024. – Presidenza del presidente [Ciro MASCHIO](#). – Interviene il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.10.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

C. 1718 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 marzo 2024.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, ricorda che ieri è scaduto il termine definito in Ufficio di presidenza per la formulazione di richieste di audizione.

[Carla GIULIANO](#) (M5S) sottolinea come più volte il suo gruppo abbia fatto presente di ritenere che il provvedimento in discussione determinerà effetti disastrosi perché introduce nuovi spazi di impunità e indebolisce i presidi contro la corruzione.

Ritiene, infatti, che con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio e con la riparametrizzazione di quello di traffico di influenze illecite, il Governo abbia dimostrato di non essere interessato al principio della legalità e a quello del corretto e buon andamento della Pubblica amministrazione e che il provvedimento indebolisca l'attività della magistratura e dei funzionari pubblici che svolgono il proprio lavoro correttamente nel tentativo di contrastare il malaffare.

Rileva, altresì, come, anche nel corso delle audizioni svolte dal Senato sul provvedimento, numerosi auditi si siano espressi contro l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio e come tale decisione contrasti con gli obblighi internazionali.

Ritiene, inoltre, che né lo squilibrio tra le iscrizioni delle notizie di reato e le sentenze di condanna, né la «paura della firma» possano essere considerate – come sostenuto dalla maggioranza – motivi accettabili per giustificare tale abrogazione.

In particolare, sottolinea come anche l'Associazione nazionale magistrati abbia precisato che il parallelismo tra numero di sentenze di condanna e inutilità del reato di abuso d'ufficio sia fallace, in quanto spesso, indagando per questo tipo di reato, emerge una ben più grave rete di corruzione. Eliminare dall'ordinamento la previsione dell'abuso d'ufficio quindi priva i cittadini di una forma di difesa che invece lo Stato dovrebbe loro garantire.

Osserva, infatti, che l'abuso d'ufficio spesso si manifesta anche con comportamenti

materiali, richiamando, in proposito, l'indagine in corso per quanto riguarda le violenze che presuntivamente si sono verificate nel carcere di Foggia per le quali si è configurato, tra gli altri, anche questo capo di imputazione.

D'altra parte nonostante dal 2004 ad oggi vi siano state soltanto dodici condanne per delitti ambientali, nessuno metterebbe in dubbio l'importanza di prevedere tali reati.

Con riferimento alla cosiddetta «paura della firma», a suo avviso, si tratta di un falso problema e ricorda che già nel 2020 il legislatore è intervenuto per circoscrivere il reato di abuso d'ufficio, rendendo non penalmente rilevanti tutte quelle condotte caratterizzate da ampi margini di discrezionalità. Sottolinea in proposito come l'ANCI e i sindaci dei comuni italiani hanno più volte sostenuto come invece sia necessario rafforzare, sia in termini quantitativi che di competenze, gli organici delle Pubbliche amministrazioni, anche reinserendo e garantendo in tutti i comuni la presenza dei segretari comunali che sono i garanti della legittimità dell'azione amministrativa all'interno delle amministrazioni comunali.

Segnala inoltre che l'ambito di azione del reato di abuso d'ufficio non si limita all'operato degli amministratori locali ma investe anche, ad esempio, quello dei medici ospedalieri, che grazie al provvedimento in discussione, si riterranno liberi di reindirizzare verso i loro studi privati i pazienti.

Sottolinea quindi come l'Italia, con il provvedimento in discussione, si ponga al di fuori degli obblighi internazionali già assunti, diventando di fatto l'unico Paese dell'Unione europea a non prevedere tale tipo di reato ed esponendosi al rischio di una procedura d'infrazione.

Ritiene che l'abrogazione di tale fattispecie di reato pregiudichi anche la volontà sbandierata da questa maggioranza di far prevalere il merito perché elimina la deterrenza penale rispetto al comportamento del pubblico funzionario che privilegia il proprio interesse. Tale comportamento è coerente con la scelta delle forze di maggioranza di non voler approvare una seria legge sul conflitto d'interesse per conservare le aree di impunità delle *lobby*.

Teme inoltre gli effetti della nuova disciplina che limita la pubblicazione delle risultanze delle intercettazioni ritenendo che questo finirà per essere lesivo degli interessi della stessa difesa degli imputati che non potranno disporre dell'intero materiale acquisito nel corso dell'indagine.

Quanto alla nuova disciplina sull'interrogatorio preventivo rispetto all'applicazione di una misura cautelare preventiva, si chiede se tale procedura non contraddica la ragione giustificativa della medesima misura cautelare e non sia, in definitiva, pregiudizievole del buon esito delle indagini in quanto costringe l'autorità inquirente a svelare le proprie strategie. Quello che è certo è che aggrava una situazione già ampiamente compromessa dalla carenza di magistrati e si accavalla alle competenze del tribunale del riesame.

Quanto alla nuova disciplina sui limiti di appello del pubblico ministero, si limita a richiamare le censure già espresse dalla Corte costituzionale con riguardo all'analogia norma contenuta nella cosiddetta «legge Pecorella» e sottolinea come essa produrrà un grave *vulnus* anche con riguardo alle vittime dei reati.

[Ciro MASCHIO](#), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 3 aprile 2024

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Giustizia (II)

COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente [Ciro MASCHIO](#). — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia [Andrea Delmastro Delle Vedove](#).

La seduta comincia alle 15.05.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

C. 1718 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 marzo 2024.

[Ciro MASCHIO](#), presidente, rammenta che il provvedimento risulta iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio. Ricorda altresì che si è concluso il ciclo di audizioni e che nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di concluderne oggi l'esame preliminare e di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative mercoledì 10 aprile alle ore 15.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) desidera richiamare alcuni spunti emersi nel corso delle audizioni svolte – peraltro alla presenza di un numero esiguo di colleghi – in quanto, a suo avviso, meritevoli di particolare attenzione.

Sottolinea, in primo luogo, come i rappresentanti dell'Unione camere penali abbiano rilevato come il provvedimento non chiarisca cosa avvenga nella fase compresa tra l'interrogatorio preventivo e il momento in cui il giudice per le indagini preliminari prende la decisione.

Ricorda inoltre che il dottor Morosini, presidente del Tribunale di Palermo, ha sottolineato come il provvedimento non espliciti quale sia il giudice per l'indagine preliminare competente né nel caso in cui vi sia una contestazione nei confronti di diversi soggetti né quando si istaura un procedimento volto alla revisione della misura cautelare in carcere o alla sua revoca.

Rammenta che i rappresentanti dell'avvocatura intervenuti in audizione hanno rilevato come l'interrogatorio preventivo, così come delineato dal provvedimento, appesantirà il ruolo della difesa in una fase ancora embrionale del procedimento penale.

A suo avviso, quindi, la maggioranza sta sottovalutando le conseguenze del disegno di legge in esame che si riverbereranno su tutti gli operatori del diritto.

Rileva, altresì, come i soggetti intervenuti in audizione abbiano evidenziato che la previsione di un giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale si

sovrapponga al tribunale del riesame, organo già attualmente preposto a riesaminare l'applicazione della misura cautelare e che garantisce già, e in maniera più efficace, la posizione dell'indagato. Evidenzia, infatti, come per il giudice per le indagini preliminari collegiale non siano previsti i termini stringenti che invece sono posti al tribunale del riesame.

Con riferimento al reato di abuso d'ufficio, fa presente che nel corso delle audizioni è da più parti stato evidenziato come l'abolizione di tale reato determinerà una lacuna nell'ordinamento a favore dei «colletti bianchi» e rammenta come alcuni auditi abbiano suggerito, al fine di evitare un vuoto normativo, di ampliare altre fattispecie di reato. In particolare, è stata prospettata la possibilità di ampliare i reati legati all'affidamento degli appalti anche alle procedure concorsuali.

Alcuni spunti di riflessione sono emersi anche in relazione al reato di traffico di influenze illecite e numerosi auditi hanno rilevato la necessità della contestuale introduzione di una disciplina sul conflitto di interessi e sulla regolamentazione dell'attività delle *lobby*. Una disciplina più rigorosa di tali materie, infatti, inciderebbe anche sulla stessa necessità della previsione del reato di traffico di influenze illecite in quanto, nel momento in cui si delimita chiaramente ciò che è consentito e ciò che non lo è, di conseguenza si delinea anche cosa sia penalmente rilevante e cosa non lo sia.

Sottolinea, da ultimo, alcuni refusi nel testo che necessariamente debbono essere modificati. Tra tutti, evidenzia come l'articolo 2 del provvedimento, nell'inserire il comma 6-ter dell'articolo 103 del codice di procedura penale, faccia riferimento a conversazioni o comunicazioni tra l'imputato e il proprio difensore rientranti tra quelle «vietate». In proposito, rammenta come non esistano comunicazioni vietate tra difensore ed imputato ma che soltanto le intercettazioni possono essere vietate.

Alla luce di quanto evidenziato, auspica che la Commissione possa disporre di una adeguata fase emendativa, per introdurre nel provvedimento norme che possano agevolare l'attività della magistratura nell'accertamento e nella repressione di gravi reati e non, al contrario, indebolirne l'efficacia.

Ritiene, infatti, che dovrebbe essere un obiettivo comune il rafforzamento della giustizia per restituire ai cittadini un sentimento di credibilità nello Stato e per non lasciarli senza tutele in balia degli abusi dei potenti.

Ribadisce quindi che la posizione del suo gruppo nei confronti del provvedimento è di netta contrarietà, non per ragioni di pregiudizio ma in quanto ritiene che esso – scardinando meccanismi consolidati in nome di un falso garantismo – produrrà conseguenze nefaste per l'amministrazione della giustizia.

[Ciro MASCHIO](#), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 23 aprile 2024

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Giustizia (II) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Martedì 23 aprile 2024. – Presidenza del presidente [Ciro MASCHIO](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 11.30.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

C. 1718 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 aprile 2024.

[Ciro MASCHIO](#), presidente, ricorda che il provvedimento risulta iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio.

Comunica che sono state presentate 111 proposte emendative (*vedi allegato 4*).

Con riguardo ai profili di ammissibilità, ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Alla luce dei suddetti criteri del richiamato articolo 89 del Regolamento, dichiara l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative:

Silvestri Francesco 1.2, che reca una disciplina ordinamentale dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

Gianassi 1.6, limitatamente alla parte consequenziale che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in materia di responsabilità dei sindaci e dei presidenti di provincia, nonché dei dirigenti;

Gianassi 1.7, limitatamente alla parte consequenziale che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e il decreto-legge n. 76 del 2020, in materia di responsabilità dei sindaci e dei presidenti di provincia, nonché dei dirigenti;

D'Orso 1.14, in quanto modifica l'art. 159 c.p., prevedendo che il corso della prescrizione rimanga sospeso nel tempo che intercorre tra la pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data della loro esecutività, e abroga gli articoli 344-bis c.p.p. (*Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima*

del giudizio di impugnazione) e 165-ter delle disposizioni attuative del codice di procedura penale (*Monitoraggio dei termini di cui all'articolo 344-bis c.p.*);

Ascari 1.31, che modifica il reato di istigazione a delinquere, introducendovi la fattispecie di apologia di associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis;

Borrelli 1.32, che introduce il reato di apologia di associazione criminale;

Giuliano 1.33, che rende procedibile d'ufficio taluni delitti (lesioni personali, nonché alcuni delitti contro la libertà personale, a tutela dell'inviolabilità del domicilio, nonché furto e danneggiamento);

Giuliano 1.34, che rende procedibile d'ufficio il reato di furto quando ricorrono una o più circostanze aggravanti e quando alla persona offesa è stato procurato un danno patrimoniale di rilevante gravità, nonché il reato di danneggiamento quando riguarda beni demaniali pubblici;

Giuliano 1.35, che abroga il reato di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica (art. 633-bis);

Dori 1.01, che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in materia di responsabilità dei sindaci e dei presidenti di provincia, nonché dei dirigenti;

Dori 1.02, che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in materia di responsabilità penale degli amministratori locali;

Giuliano 2.37, in quanto volto ad abrogare l'articolo 344-bis c.p.p. (*Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione*), l'articolo 578, commi 1-bis e 1-ter, c.p.p. (*Decisione sugli effetti civili nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione*), l'articolo 578-ter c.p.p. (*Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione*), nonché il comma 7 dell'articolo 628-bis (richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali);

D'Orso 2.40, che modifica l'art. 444 c.p.p. in materia di presupposti per l'applicazione della pena su richiesta delle parti;

Giuliano 2.01, che reca una norma di interpretazione autentica dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, in materia di presupposti per l'autorizzazione di intercettazioni in relazione a indagini per delitti di criminalità organizzata;

Giuliano 3.2 in quanto abroga l'articolo 165-ter delle disposizioni attuative del codice di procedura penale (*Monitoraggio dei termini di cui all'articolo 344-bis c.p.*) relativo all'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione);

Del Barba 3.03, in quanto introduce disposizioni in materia di liberazione anticipata, prevedendo la detrazione di pena in caso di violazione della ragionevole durata del processo;

Del Barba 3.04, in quanto introduce disposizioni in materia di liberazione anticipata, prevedendo la detrazione di pena in caso di violazione della ragionevole durata del processo;

Ascari 5.08, in quanto riproduce i contenuti dell'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 19 del 2024 in corso di conversione;

Gianassi 5.09, in quanto riproduce sostanzialmente i contenuti dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024 in corso di conversione.

Propone, quindi, di fissare per le ore 18 della giornata odierna il termine per l'eventuale richiesta di riesame.

[Debora SERRACCHIANI](#) (PD-IDP) chiede di fissare il predetto termine per le richieste di riesame alle ore 13 della giornata di domani, sottolineando come il provvedimento non sia un decreto-legge e come pertanto non è necessario prevedere un calendario d'esame così stringente.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, sottolinea come sia prevista per la giornata di domani una seduta nella quale la presidenza darà conto dell'esito degli eventuali ricorsi. Ritiene pertanto che sia più opportuno mantenere nella giornata odierna il termine per la presentazione delle richieste di riesame. Tuttavia, per consentire ai gruppi di disporre di un tempo maggiore per la predisposizione di tali richieste, fissa tale termine per le ore 20 della giornata odierna.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), rammentando come nella settimana in corso, oltre al vaglio di ammissibilità sugli emendamenti riferiti al provvedimento in esame, i commissari potrebbero essere chiamati a presentare ricorso anche avverso le declaratorie di ammissibilità riferite agli emendamenti su altri due provvedimenti – uno dei quali esaminato congiuntamente alla Commissione Affari costituzionali – invita comunque a definire termini che consentano agli uffici legislativi di poter lavorare in modo ordinato.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, ricorda che le declaratorie di inammissibilità sulla proposta di legge Giachetti C. 552, in materia di liberazione anticipata, avverrà nella seduta di domani e contestualmente sarà definito in quella sede il termine per la proposizione di eventuali ricorsi.

Per quanto attiene invece al disegno di legge del Governo C. 1717, in materia di cybersicurezza, essendo esaminato in sede congiunta con la I Commissione, le declaratorie di inammissibilità avverranno nella seduta odierna e contestualmente sarà fissato il termine per la presentazione di eventuali ricorsi, d'intesa con il presidente Pagano. Ritiene, comunque, plausibile che in tale sede si provvederà a fissare un termine compatibile con le esigenze di entrambe le Commissioni, impegnate singolarmente su diversi provvedimenti.

Ciò premesso, nessun altro chiedendo di intervenire, fissa il termine per la presentazione di richieste di riesame per le ore 20 della giornata odierna e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. **La seduta termina alle 11.40.**

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 24 aprile 2024

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Giustizia (II) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente [Ciro MASCHIO](#).

La seduta comincia alle 14.10.

[Ciro MASCHIO](#), presidente, propone di invertire l'ordine del giorno facendo proseguire i lavori della Commissione con l'esame in sede referente del disegno di legge del Governo C. 1718.

(La Commissione concorda)

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

C. 1718 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 aprile 2024.

[Ciro MASCHIO](#), presidente, ricorda che il provvedimento risulta iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio. Rammenta, altresì, che sono state presentate 111 proposte emendative sulle quali la presidenza ha già pronunciato la declaratoria di inammissibilità nella scorsa seduta. In relazione alle 13 richieste di riesame, alla luce dell'istruttoria svolta, la presidenza ritiene di confermare le medesime pronunce di inammissibilità.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) con riferimento alla conferma da parte della presidenza delle pronunce di inammissibilità riferite agli emendamenti del suo gruppo, sottolinea come molte di tali proposte emendative prevedessero interventi di modifica a norme di diritto penale sia sostanziale sia processuale. Rileva come sia difficile sostenere l'estraneità di materia di tali proposte emendative, laddove lo stesso titolo del provvedimento faccia riferimento, in modo del tutto generico, a modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. Analogamente, le stesse rubriche degli articoli 1 (*Modifiche al codice penale*) e 2 (*Modifiche al codice di procedura penale*) del disegno di legge in discussione non consentono certo di perimetrare la materia all'intero di questi *corpus* normativi.

Rileva inoltre che nemmeno la relazione illustrativa del provvedimento chiarisce quale sia la *ratio* comune degli interventi recati dallo stesso.

Alla luce di tali osservazioni, considerato che non emerge una perimetrazione degli interventi del provvedimento né una *ratio* comune, ritiene che tutte le proposte emendative recanti modifiche al codice penale o a quello di procedura penale avrebbero dovuto essere dichiarate ammissibili.

Non comprendendo quindi la scelta della presidenza – che sa essere in questa fase non più revocabile – auspica quantomeno che nei prossimi provvedimenti trasmessi dal Governo sia rappresentato in maniera chiara il complessivo ambito di intervento.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 14 maggio 2024

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Giustizia (II) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Martedì 14 maggio 2024. – Presidenza del presidente [Ciro MASCHIO](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

C. 1718 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 aprile.

[Ciro MASCHIO](#), presidente, ricorda che il provvedimento risulta iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 maggio.

Rammenta inoltre che nella seduta precedente la presidenza ha confermato le pronunce di inammissibilità.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, prende atto che, nell'imminenza dell'avvio della seduta, è stato espunto dall'ordine del giorno odierno l'esame della proposta di legge C. 30 Brambilla.

Rammenta infatti come nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, aveva evidenziato come non fosse opportuno prevedere di esaminare contestualmente una pluralità di progetti di legge, senza esplicitare quali fossero le reali priorità di maggioranza e Governo. Inoltre, nella medesima sede, aveva suggerito, qualora si fosse comunque deciso di procedere con una siffatta articolazione dei lavori, di programmare attentamente le convocazioni, al fine di evitare di espungere punti all'ordine del giorno nell'imminenza delle sedute stesse, come puntualmente è invece avvenuto, senza che vi sia stata alcuna esplicita motivazione.

Sottolinea, infatti, come tale modalità di programmazione sia irrispettosa dell'impegno che il suo gruppo impiega con riguardo alla fase istruttoria dei provvedimenti e non risponda all'esigenza di un ordinato lavoro in Commissione, tanto più necessaria in un periodo che precede un importante appuntamento elettorale. Auspica quindi maggiore chiarezza sulla prosecuzione dei lavori della Commissione nel corso della settimana.

Ciro MASCHIO, *presidente*, sottolinea preliminarmente come vi sia da parte sua il massimo rispetto sull'impegno che, doverosamente, tutti i gruppi approfondono per un'adeguata attività istruttoria sui provvedimenti all'esame della Commissione.

Ricorda come nella precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era convenuto – avendo la Conferenza dei presidenti di Gruppo inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio numerosi provvedimenti di nostra competenza – di inserire in convocazione tutte le proposte di legge per le quali era previsto l'avvio dell'esame in Assemblea in tempi brevi.

Con riferimento alla proposta di legge C. 30 Brambilla, peraltro, la presidenza si era esplicitamente riservata di verificare, anche successivamente alla convocazione, le effettive condizioni per procedere all'esame anche tenendo conto della circostanza che essa è da diverso tempo all'esame della Commissione. Al riguardo, fa presente di aver appreso soltanto questa mattina che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ancora terminato il vaglio degli emendamenti e che sono in corso delle interlocuzioni – previste anche per la giornata di domani – in merito ad alcune proposte emendative.

Sottolinea, quindi, come soltanto un punto dei tre presenti all'ordine del giorno della seduta odierna sia stato sconvocato, ricordando come si siano appena svolte le votazioni per il conferimento del mandato alla relatrice della proposta di legge C. 1276 Schifone.

Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge in discussione, precisa di aver ritenuto opportuno mantenere il punto all'ordine del giorno della seduta odierna per non privare la Commissione della possibilità di svolgere il più ampio dibattito su un tema particolarmente vasto e per garantire tempi congrui all'esame del provvedimento.

Precisa quindi che la seduta odierna potrà essere dedicata alla discussione sul complesso degli emendamenti e, se tale fase dovesse concludersi in tempo utile, all'espressione del parere sulle proposte emendative.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, sottolinea come anche dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento non emerga un unico filo conduttore dell'intervento normativo da esso recato.

In primo luogo, infatti, il provvedimento sembra essere volto a ridurre il campo di azione degli strumenti a disposizione della magistratura per perseguire taluni particolari reati.

In secondo luogo, considerato che le fattispecie sulle quali si interviene sono i reati contro la pubblica amministrazione e quelli dei cosiddetti «colletti bianchi», l'intento del Governo sembrerebbe essere quello di affermare la minor gravità di tali reati rispetto ad altri ed in particolare a quelli di associazione mafiosa e di terrorismo, nascondendo come invece il metodo corruttivo sia quello preferito proprio dalle mafie per infiltrarsi nella pubblica amministrazione e nell'economia legale.

Sottolinea come, invece, nel corso delle audizioni sia emerso chiaramente che l'abolizione di un reato spia come quello dell'abuso di ufficio sia gravissimo.

Ritiene che, proprio nella fase attuale, di campagna elettorale, sia doveroso interrogarsi sulla qualità del consenso poiché, se si ritengono tollerabili fenomeni sociali che tuttavia sono riconducibili a comportamenti di corruzione o anche di mero favoritismo, si mette la funzione pubblica, di fatto, a disposizione di interessi particolari e si legittima il clientelismo come metodo di raccolta del consenso, inquinando i processi democratici, con particolare riferimento al diritto di voto.

A suo avviso, quindi, la finalità comune a tutti gli interventi recati dal provvedimento è quella di depotenziare la magistratura contro tali reati e di creare spazi di impunità per i «colletti bianchi».

Con riguardo alle proposte emendative presentate dal Movimento 5 Stelle, sottolinea in primo luogo che, oltre all'emendamento a sua firma 1.1 che mira a sopprimere l'articolo 1 del provvedimento, che abroga il delitto di abuso d'ufficio e modifica la disciplina del reato di traffico di influenze illecite, il suo gruppo aveva anche proposto un emendamento, dichiarato inammissibile, con il quale si voleva introdurre una disciplina rigorosa delle *lobby* e che ne riconosce la dignità professionale per distinguerle da altre e diverse attività penalmente rilevanti.

Osserva come una tale regolamentazione avrebbe potuto costituire un antidoto efficace rispetto a fatti analoghi a quelli che in questi giorni stanno interessando le cronache.

Segnala, inoltre, che il suo gruppo ha presentato emendamenti soppressivi anche con riferimento ad altri articoli del provvedimento non volendosi rendere complice dello smantellamento degli strumenti a disposizione della magistratura a presidio della legalità.

Invita, quindi, i relatori e il rappresentante del Governo a effettuare una attenta riflessione sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.01, volto a modificare il decreto legislativo n. 106 del 2006 per contrastare la gerarchizzazione delle procure e ristabilire il potere diffuso dell'esercizio dell'azione penale da parte dei pubblici ministeri.

A suo avviso, tale proposta emendativa – che ripristina il modello già collaudato previsto dalla disciplina antecedente al 2006 – costituisce un valido strumento per intervenire sul ruolo dei magistrati e potrebbe rappresentare un efficace mezzo per contrastare l'eccessivo carrierismo nelle procure senza dover ricorrere a modelli che assoggettano il potere giudiziario a quello esecutivo e che di fatto scardinano l'equilibrio tra i poteri dello Stato.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, invita i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate.

[Pietro PITTALIS](#) (FI-PPE), *relatore*, anche a nome dell'altra relatrice, onorevole Varchi, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il Sottosegretario [Andrea OSTELLARI](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, preso atto del breve tempo a disposizione della Commissione prima della riunione congiunta con la Commissione I Affari costituzionali, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 15 maggio 2024

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Giustizia (II) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 maggio 2024. – Presidenza del presidente [Ciro MASCHIO](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

C. 1718 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2024.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, ricorda che il provvedimento risulta iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 maggio e che nella seduta di ieri, previo esaurimento della discussione sul complesso degli emendamenti, sono stati resi i pareri dei relatori e del rappresentante del Governo.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sospendere la seduta per consentire ai parlamentari di partecipare alla seduta di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea delle ore 15 alla quale interverrà il Ministro della giustizia. Ritene che sarebbe opportuno che la presidenza programmasse i lavori della Commissione in modo da evitare la concomitanza degli stessi con la presenza del Ministro Nordio in Assemblea.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, rammenta preliminarmente come le Commissioni abbiano la facoltà di riunirsi in concomitanza con le sedute di interrogazioni a risposta immediata dell'Assemblea.

Sottolinea, quindi, che i lavori della Commissione della giornata odierna sono stati condizionati dal protrarsi di quelli dell'Assemblea, impegnata nell'approvazione finale del disegno di legge in materia di cybersicurezza e sul progetto di legge in materia di bullismo.

Come già anticipato nella seduta di ieri, ritiene che sia a vantaggio di tutti avviare con i tempi che risulteranno necessari l'esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge del Governo C. 1718.

Invita dunque i gruppi, considerato pertanto il limitato spazio a disposizione della Commissione e al fine di non pregiudicare la possibilità dei gruppi che intendono iniziare

l'esame delle citate proposte emendative, ad organizzarsi in maniera da assicurare la loro presenza in entrambe le sedi.

[Federico CAFIERO DE RAHO](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento D'Orso 1.1, del quale è cofirmatario, fa presente che tale proposta mira a sopprimere l'articolo 1 del provvedimento, che abroga il delitto di abuso d'ufficio e modifica la disciplina del reato di traffico di influenze illecite. Sottolinea infatti come, con il citato articolo 1, il Governo incida in maniera peggiorativa sul sistema penale per modificare istituti penali necessari alla difesa dei diritti dei cittadini.

Ritiene che tale *abolitio criminis* costituisca un grave arretramento della difesa dei cittadini nei confronti di taluni comportamenti illeciti e prevaricatori della pubblica amministrazione il cui disvalore, con il provvedimento in discussione, viene spostato dal piano della rilevanza penale a quello etico-morale e dimostri un atteggiamento verso tale fattispecie di reato, da parte dell'Esecutivo, che alimenta un senso di impunità e che implementa l'adozione di comportamenti prevaricatori da parte di funzionari pubblici.

Sottolinea, ad esempio, che – con l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio – il cittadino non avrà più a disposizione un valido rimedio per contrastare eventuali favoritismi nell'ambito dei concorsi pubblici e che potrà quindi soltanto far valere i propri diritti mediante ricorso al Tar, ma i costi per sostenere tale ricorso però spesso fanno desistere i candidati.

Rammenta, inoltre, come forme di abuso d'ufficio siano presenti anche nel settore della sanità, dove si assiste al dirottamento di malati da liste di attesa a studi medici privati e sottolinea come anche tali gravissimi fenomeni non saranno più perseguibili una volta approvato il provvedimento in esame.

Constata che il Governo, escludendo che la giustizia penale si possa occupare di questi gravi fatti, priva il cittadino violato nei propri diritti di validi strumenti.

Rileva come l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio, inoltre, si aggiunge alla mancanza di norme adeguate in tema di conflitto di interessi e alla totale assenza di una legge di regolamentazione dell'attività delle *lobby*.

Evidenzia inoltre che con il provvedimento in esame non vi è più tutela penale per i principi di buona amministrazione e imparzialità della pubblica amministrazione affermati dall'articolo 97 della Carta costituzionale e sottolinea come l'introduzione del delitto di abuso d'ufficio nel nostro ordinamento aveva tra le sue finalità quella di supportare tali principi.

Tale abrogazione impatterà anche sulle attività della Procura europea dilatando la discrezionalità della pubblica amministrazione nell'affidamento di appalti pubblici, per di più in un momento come quello attuale nel quale l'Unione europea – in ragione dell'attuazione del PNRR – è particolarmente interessata all'andamento degli appalti.

Rileva, inoltre, che, con il disegno di legge in esame l'Italia, che era stato tra i primi Stati europei ad introdurre il delitto di abuso d'ufficio, compie un arretramento, proprio mentre l'Unione europea, con la direttiva sulla lotta alla corruzione, ha invitato tutti gli Stati membri ad introdurre tale reato nei propri ordinamenti e rammenta come ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione lo Stato debba rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, nel far presente al collega Cafiero de Raho che il suo intervento si sta protraendo da oltre 10 minuti, lo invita a concludere, al fine di consentire anche ad altri colleghi di intervenire.

[Federico CAFIERO DE RAHO](#) (M5S) con riferimento alla disciplina del reato di traffico di influenze illecite rammenta come l'Italia si fosse adeguata ad una disposizione della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nella quale si faceva riferimento a «il fatto di sollecitare o di ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, o di accettarne l'offerta o la promessa, allo scopo di compiere o astenersi dal compiere un atto nell'esercizio delle proprie funzioni».

Rileva come la nuova norma prevista dal disegno di legge stravolga il contenuto della citata convenzione restringendo fortemente il campo applicativo della norma che viene limitato alla sola promessa di denaro. Osserva invece che anche le recenti notizie di cronaca evidenziano come spesso il vantaggio promesso non sia soltanto una mera consegna di denaro ma anche, ad esempio, soggiorni in hotel di lusso o avanzamenti di carriera.

[Federico GIANASSI](#) (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta emendativa D'Orso 1.1, ne condivide la finalità soppressiva dell'articolo 1 ed evidenzia come il Governo abbia adottato un atteggiamento ideologico rispetto all'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale, recante la disciplina dell'abuso d'ufficio.

Richiamando sul punto la modifica apportata a tale disposizione nel 2020, ricorda che, a seguito di tale novella, rientrano nell'ambito dell'abuso d'ufficio esclusivamente le condotte tenute «in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità», escludendo quelle commesse in violazione di una norma di legge che non vincoli il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a tenere una determinata condotta nello svolgimento delle proprie funzioni o del proprio servizio.

Rammenta, inoltre, che con il medesimo intervento normativo del 2020, si era previsto di limitare la responsabilità penale dell'abuso d'ufficio soltanto alla violazione di legge e non più a quella di regolamento, come precedentemente previsto.

Osserva, altresì, come, tramite il provvedimento in esame, si sarebbe potuto operare un intervento chirurgico anche sulla base degli orientamenti della giurisprudenza a partire dall'entrata in vigore della disciplina del 2020.

Sottolinea come perfino la Senatrice Bongiorno, Presidente della Commissione II giustizia del Senato, abbia evidenziato come sia un errore abolire il reato di abuso d'ufficio e ribadisce che il dibattito interno alla maggioranza dimostri come tale abolizione sia meramente ideologica, non tenendo in debita considerazione la citata novella del 2020, che già riduce la portata applicativa dell'abuso d'ufficio.

Esprime perplessità sulle dichiarazioni del Ministro della giustizia Nordio, secondo il quale tramite il provvedimento in esame si riducono i rischi per gli amministratori locali connessi al proprio ruolo. Da un lato, si dimentica che il reato di abuso d'ufficio può essere commesso anche da altri funzionari pubblici, come ad esempio i magistrati e i dirigenti della Pubblica Amministrazione.

Dall'altro lato, come rilevato ancora dal Ministro della giustizia, alcuni comportamenti che attualmente sono oggetto di indagine con riguardo alla fattispecie di reato dell'abuso d'ufficio saranno oggetto di indagine per altre fattispecie di reato, magari con sanzioni più gravi. Tale circostanza non sembra certamente idonea a rasserenare gli amministratori locali.

Rammenta come nella giurisprudenza di merito si rinvenivano procedimenti penali aventi ad oggetto le condotte di alcuni magistrati che consegnano in anticipo la traccia della prova scritta del concorso in magistratura ad alcuni concorrenti e come tali fatti

siano attualmente ricompresi nell'alveo della disciplina dell'abuso d'ufficio. Osserva come, abrogando tale disciplina, tali condotte non sarebbero altrimenti punibili ed evidenzia la gravità di tale circostanza, che renderebbe i cittadini privi di tutela penale di fronte ad un comportamento illegittimo commesso con dolo.

Si rivolge, quindi, ai colleghi di orientamento liberale, chiedendosi come possano ritenere ragionevole che un funzionario pubblico non sia penalmente responsabile in tali casi.

Rammenta che il suo gruppo aveva chiesto di analizzare gli orientamenti della giurisprudenza con riguardo all'interpretazione della disciplina entrata in vigore nel 2020, ma che ciò non è stato possibile e auspica che nel corso dell'esame maggioranza e Governo si mostrino più disponibili ad apportare modifiche al testo rispetto a quanto finora avvenuto.

[Devis DORI](#) (AVS), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta emendativa D'Orso 1.1, evidenzia come l'*abolitio criminis* operata dall'articolo 1 del provvedimento in esame sia pericolosa e particolarmente grave, anche considerando il fatto che, nelle sue prime dichiarazioni, poi evidentemente smentite, il Ministro della giustizia Nordio era più orientato a modificare l'articolo 323 del codice penale piuttosto che abrogarlo.

Si associa ai colleghi già intervenuti in merito all'inopportunità di intervenire sulla disciplina penale a fini ideologici e chiede alla maggioranza se veramente ritenga che il reato di cui si propone l'abrogazione non punisca condotte gravi.

[Debora SERRACCHIANI](#) (PD-IDP), sottolinea come vi sia un'incongruenza nella scelta di abolire il reato di abuso d'ufficio, che punisce l'uso del potere, mantenendo allo stesso tempo vigente la norma che rende punibile il non uso del potere.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), nel richiamarsi al suo precedente intervento sull'ordine dei lavori, evidenzia come il Ministro della giustizia Nordio, nel corso dell'odierno *question time* in Assemblea, avrebbe addirittura affermato che il provvedimento in discussione è già stato approvato dalla Commissione, dando, quindi, ai cittadini una notizia evidentemente falsa.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.1.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

CAMERA DEI DEPUTATI

Lunedì 17 giugno 2024

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Giustizia (II) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Lunedì 17 giugno 2024. – Presidenza del presidente [Ciro MASCHIO](#). – Interviene il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 17.35.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

C. 1718 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta di mercoledì 15 maggio 2024.

[Ciro MASCHIO](#), presidente, ricorda che il provvedimento risulta iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 24 giugno e che nella scorsa seduta i relatori ed il rappresentante del governo hanno espresso i pareri su tutte le proposte emendative e che è stato votato il solo emendamento 1.1.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, rivolge un appello alla presidenza affinché in Commissione Giustizia venga avviata una riflessione con riguardo agli eventi avvenuti nel corso della seduta dell'Assemblea di mercoledì scorso, affermando che in questa Commissione, nonostante siano spesso in discussione provvedimenti anche divisivi, che possono finire per causare discussioni animate e forti critiche tra i gruppi parlamentari, si sono sempre evitate le vie di fatto e le espressioni offensive nei confronti dei colleghi, sempre in un contesto rispettoso di tutti.

Auspica, pertanto, che la Presidenza e i membri della maggioranza si esprimano in merito all'aggressione avvenuta in Assemblea e alle conseguenti sanzioni irrogate dall'Ufficio di Presidenza, esprimendo una forte contrarietà in merito alla ragionevolezza e alla congruità delle stesse. Non ritiene, quindi, che quindici giorni di sospensione sia una sanzione congrua per un deputato che ha aggredito fisicamente un collega nel corso di una seduta dell'Assemblea, giudicando necessarie pene di carattere eccezionale.

Per tali ragioni invita la presidenza, prima di dare avvio ai lavori sul provvedimento in esame, a stigmatizzare quanto avvenuto, anche al fine di dare un messaggio all'esterno e di ricucire i rapporti tra la maggioranza e l'opposizione. Evidenzia, quindi, che i lavori della Commissione potranno riprendere con serenità solo dopo che saranno state chiarite le posizioni della presidenza e della maggioranza in merito a tale questione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comprendendo lo spirito di questa riflessione, consentirà di intervenire su questo tema ai colleghi che lo richiederanno, precisando tuttavia che la tematica relativa all'irrogazione delle sanzioni non può essere oggetto di dibattito.

Michela DI BIASE (PD-IDP) si associa all'intervento della collega D'Orso, poiché tutti i deputati hanno la responsabilità di lanciare un segnale.

Sottolineando come la presidenza di questa commissione ha in più occasioni mostrato capacità di sintesi delle diverse posizioni tra i gruppi parlamentari, auspica che ciò avvenga anche in tale occasione, invita, pertanto, la presidenza a stigmatizzare l'utilizzo della violenza, dato che questa Commissione è un presidio illuminato di democrazia e sottolinea come, solo accogliendo tale richiesta, sarà possibile riprendere i lavori in un ritrovato clima di serenità.

Afferma, ancora, che la violenza va sempre condannata sia in Parlamento che in altri luoghi dove vi è una forte presenza dello Stato, come le scuole e le carceri e non può essere derubricata come mera rissa – come nella narrazione portata avanti da esponenti della maggioranza all'esterno della Camera – essendosi tratta di una vera e propria «aggressione».

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), richiama, essendone parte, l'approfondita istruttoria svolta dall'Ufficio di Presidenza e assicura che gli esiti sono frutto di ampia meditazione, che non è certo possibile mettere in discussione in questa sede. Ferma restando la condanna degli avvenimenti, sottolinea che la gradazione delle responsabilità nasce da una serie di elementi che sono emersi nel corso della profonda analisi effettuata.

Conclude ribadendo la necessità di stigmatizzare tali episodi di violenza, che ledono l'onore e la reputazione dell'istituzione parlamentare.

Devis DORI (AVS), condividendo le parole della collega D'Orso, sottolinea come in questa Commissione si sia sempre dimostrato come si possa lavorare in armonia nonostante le notevoli differenze di visione politica tra i gruppi parlamentari e come ciò che è avvenuto in Assemblea non sia edificante. Si associa, altresì, alle critiche rispetto alla congruità delle sanzioni comminate ai deputati responsabili delle violenze e invita la presidenza e i colleghi a condannare quanto avvenuto.

Ciro MASCHIO, *presidente*, reputando doveroso rimettersi alle valutazioni svolte dall'Ufficio di Presidenza, che certamente ha gli strumenti per svolgere la migliore istruttoria possibile e adottare le determinazioni più ponderate, si unisce a nome della Commissione alla condanna dei comportamenti violenti avvenuti in Assemblea, i quali hanno senz'altro avuto luogo a fronte di provocazioni gravi, anche queste inaccettabili, ma che in ogni caso non possono mai giustificare alcuna forma di aggressione e di violenza fisica. Ricorda che, tra l'altro, tali eventi hanno leso l'immagine dell'istituzione parlamentare proprio nel momento in cui il nostro Paese stava ospitando il vertice del G7, rendendo tali fatti ancora più gravi.

Ciò premesso, ritiene che la risposta migliore sia quella di svolgere il proprio lavoro con la massima serietà e sottolinea, richiamando quanto affermato dalla collega D'Orso, che in questa Commissione, pur trattando spesso argomenti particolarmente divisivi a livello politico, nessuno si è reso protagonista di fatti analoghi ovvero di comportamenti e di linguaggi che possano essere stati disonorevoli e inopportuni.

Auspica che si possa continuare a lavorare in questo clima e che tali modalità di lavoro possano essere da esempio a tutti.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di avere notizie circa l'ordine dei lavori della seduta odierna.

Ciro MASCHIO, *presidente*, evidenzia come sia stato necessario convocare la seduta nella giornata odierna al fine di proseguire l'esame delle proposte emendative, dato che il provvedimento in esame è calendarizzato per l'esame dell'Assemblea nella giornata del 24 giugno prossimo.

Osserva che, essendo previste per le giornate di martedì e mercoledì lunghe sedute dell'Assemblea aventi ad oggetto il provvedimento sull'autonomia differenziata, rimarrebbe poco tempo per i lavori della Commissione, che sarà altresì impegnata, in sede riunita con la Commissione Affari Costituzionali, a proseguire l'esame del provvedimento C. 1660 in materia di sicurezza pubblica. Rileva, peraltro, che alla fine di questa settimana sono previsti turni di ballottaggio per alcune elezioni comunali.

Si riserva di convocare nel corso della giornata una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di organizzare il prosieguo dei lavori.

Devis DORI (AVS), con riguardo alla preannunciata convocazione dell'Ufficio di presidenza, si riserva di chiedere in quella sede di interrompere l'esame del provvedimento in discussione al fine di permettere la conclusione dell'esame della proposta di legge Giachetti (C. 552), in materia di scarcerazione anticipata, il cui avvio dell'esame in Assemblea è anch'esso previsto per lunedì 24 giugno, in ragione della rilevanza della materia da essa affrontata.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda come il tema sia stato preso in considerazione nel corso del precedente Ufficio di presidenza. Rammenta, infatti, che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede l'iscrizione all'ordine del giorno, per l'avvio della discussione sulle linee generali, del provvedimento oggi in esame, della proposta di legge Giachetti (C. 552), nonché della proposta di legge Brambilla (C. 30). Propone, dunque, di valutare come procedano i lavori sul disegno di legge in esame e valutare, nel corso di un successivo Ufficio di presidenza, se proseguire i lavori della Commissione, già nel corso della seduta odierna ovvero convocando una seduta nella giornata di domani, per procedere con l'esame della proposta di legge Giachetti (C. 552) o della proposta di legge Brambilla (C. 30). Ricordando, peraltro, di aver già ricevuto una sollecitazione di inserimento nell'ordine del giorno della Commissione del seguito dell'esame della proposta di legge Giachetti, dal gruppo interessato, si riserva, dunque, di aggiornare la convocazione della Commissione per la settimana in corso in base all'andamento dei lavori della seduta odierna.

Michela DI BIASE (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia il collega Dori per aver posto all'attenzione della Commissione la necessità di proseguire nell'esame della proposta di legge Giachetti. Ritiene, infatti, che il tema del sovraffollamento delle carceri e dei suicidi che ivi avvengono, in numeri enormemente maggiori rispetto a quelli che si rilevano tra le persone non private della libertà personale, richieda un'assoluta priorità. Reputa, peraltro, che l'importanza del provvedimento all'esame, la rilevanza delle norme da esso recate e il numero degli emendamenti da discutere, richiedano tempi che permettano di affrontare in profondità i vari temi, non potendosi ritenere di concludere la discussione del provvedimento all'esame in poche ore.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ritiene di demandare le valutazioni sul prosieguo dei lavori nel corso dell'Ufficio di presidenza. Passa quindi all'esame dell'emendamento Dori 1.3.

Devis DORI (AVS), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento a sua firma 1.3, evidenzia come il suo gruppo non sia aprioristicamente contrario alla riforma del reato dell'abuso d'ufficio, ma sia contrario alla sua radicale abrogazione. Richiamando, infatti, le parole del Ministro Nordio nel corso del suo intervento sulle linee programmatiche, ricorda che lo stesso Ministro non si era detto contrario alla riforma della fattispecie di reato in questione, ma, non avendo rinvenuto delle modalità coerenti di riformulazione della norma, ha preferito procedere in ogni caso alla sua abrogazione.

Osserva, dunque, come l'emendamento a sua firma 1.3 riprenda la proposta di riforma del reato di abuso d'ufficio formulata dalla Commissione ministeriale istituita il 23 maggio 1996 e presieduta dal Prof. Morbidelli. Ricorda, infatti, che la proposta della Commissione ministeriale interveniva su diversi profili della condotta e introduceva delle cause di non punibilità volte a circoscrivere meglio l'ambito di applicazione del reato d'abuso d'ufficio. Sottolinea che l'emendamento a sua firma 1.3 rappresenta il tentativo di mantenere la sostanziale criminalizzazione delle condotte attualmente sanzionate dal reato d'abuso d'ufficio attraverso la sua sostituzione con tre diverse fattispecie capaci di presidiare i valori tutelati dall'articolo 96 della Costituzione. Si tratta della fattispecie di prevaricazione, di quella di favoritismo affaristico e di sfruttamento privato dell'ufficio, introdotte con la finalità di mantenere un'area di punibilità di condotte connotate da un particolare disvalore. Chiede, da ultimo, l'accantonamento dell'emendamento a sua firma 1.3 per favorire un supplemento di riflessione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prendendo atto della posizione contraria dei relatori e del Governo, non accede alla richiesta di accantonamento.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Dori 1.3, esprime la posizione contraria del suo gruppo ad ogni proposta di abrogazione e di riforma dell'articolo 323 del codice penale. Ritene, infatti, che la norma incriminatrice sia stata adeguatamente novellata con il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, come convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha assicurato un efficace presidio di tutela per i cittadini.

Pur apprezzando le finalità che l'emendamento Dori 1.3 persegue, sottolinea come le tre fattispecie incriminatrici che questo si propone di inserire all'interno del codice penale sono formulate in modo tale da prevedere elementi di discrezionalità, nonché pene che appaiono, soprattutto nella fattispecie di prevaricazione, irragionevoli. Ribadisce come la formulazione dell'articolo 323 del codice penale, come risultante dalla riforma del 2020, assicuri la non punibilità a tutte le condotte in cui il pubblico ufficiale possa esercitare della discrezionalità amministrativa, sanzionando esclusivamente atti contrari a specifiche norme di condotta previste dalla legge. Evidenzia, peraltro, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla maggioranza, l'efficacia della riforma del reato di abuso d'ufficio operata nel 2020 debba rinvenirsi proprio nell'incremento dei decreti di archiviazione. Da ultimo, ribadendo che l'attuale formulazione del reato dell'abuso d'ufficio sia in grado di tutelare adeguatamente il bene giuridico dalla stessa protetto, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Dori 1.3 e l'assoluta contrarietà del proprio gruppo all'abrogazione *tout court* del reato d'abuso d'ufficio.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Dori 1.3, esprime la contrarietà del proprio gruppo ad ogni tentativo di abrogazione del reato d'abuso d'ufficio e preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento in esame. Ritene, infatti, che il tentativo di riscrittura operato dall'emendamento Dori 1.3, sebbene

apprezzabile e legittimo, non solo evidenzi come il reato d'abuso d'ufficio non debba essere abrogato ma, aggiuntivamente, dimostri come la formulazione della norma, ad esito dell'intervento legislativo richiamato dalla collega D'Orso, abbia chiarito sufficientemente ogni aspetto della fattispecie in questione. Rammaricandosi, peraltro, del fatto che la Commissione abbia tra le sue priorità il provvedimento in esame, dissente dalla scelta della maggioranza e del Governo di non procedere, con urgenza all'esame di quei provvedimenti capaci di dare risposte ai pressanti problemi degli istituti penitenziari che versano in uno stato di evidente emergenza. Giudica, infine, che il provvedimento in esame prediliga la strada securitaria non tenendo in debito conto le esigenze della giustizia italiana.

Ciro MASCHIO, *presidente*, dà atto delle sostituzioni e pone in votazione l'emendamento Dori 1.3.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 1.3.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Carla GIULIANO (M5S), associandosi alle considerazioni della collega D'Orso sull'emendamento 1.4, ribadisce la ferma contrarietà all'abolizione del reato di abuso d'ufficio, che è già stato oggetto di una profonda revisione normativa nel 2020. Tale fattispecie, difatti, costituisce un presidio indispensabile a tutela della legalità e del bene comune. Pertanto, la sua abolizione, in combinato disposto con la contestuale modifica nella disciplina del reato di traffico di influenze illecite, rischia di depotenziare la lotta contro il malaffare e la corruzione.

Peraltro, escludere la punibilità del pubblico ufficiale che, attraverso l'abuso d'ufficio, si procura un vantaggio patrimoniale o arreca un danno patrimoniale ad altri, significa rendere lecito, di fatto, l'abuso di potere ed il conflitto di interesse, materia che non è mai stata oggetto di un intervento normativo coerente ed efficace, minando gravemente diritti fondamentali dei cittadini.

Inoltre, osserva che l'abrogazione dell'abuso d'ufficio viola gli obblighi internazionali dell'Italia, *in primis* talune direttive dell'Unione europea, che impongono agli Stati membri di rafforzare il contrasto alla corruzione, ma anche la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1999 (cosiddetta «Convenzione di Strasburgo»), la Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 (cosiddetta «Convenzione di Merida») e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (cosiddetta «Convenzione di Palermo»). Evidenziando che tale scelta produrrà effetti nefasti in numerosi settori – dall'ambito edilizio a quello medico sanitario –, ricorda che nel corso delle audizioni autorevoli esperti si sono espressi contro l'abolizione *tout court* del reato di abuso d'ufficio, rilevando che la citata modifica introdotta nel 2020 ha già prodotto una riduzione dei procedimenti giudiziari connessi a tale reato.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Giuliano 1.4, evidenzia che, introducendo la norma di interpretazione autentica, esso mira – in luogo dell'abrogazione prevista dal provvedimento in discussione – a chiarire ulteriormente l'ambito applicativo della fattispecie in esame.

Ribadisce, altresì, che tale abrogazione contrasta con gli obblighi derivanti dal diritto europeo vigente e dalla proposta direttiva sulla lotta contro la corruzione presentata

poco tempo fa in sede europea, che chiede agli Stati membri di criminalizzare tali condotte. A suo avviso, nonostante le rassicurazioni fornite dal Ministro Nordio in sede europea, la disciplina proposta dal Governo non è conforme agli orientamenti convenuti a livello UE e priva di cittadini della necessaria tutela contro eventuali abusi perpetrati dalla pubblica amministrazione.

Conferma, infine, che la revisione normativa del 2020 ha già significativamente ridotto l'ambito applicativo della fattispecie in questione, evitando il rischio di possibili distorsioni nell'applicazione della norma. Preannunciando, quindi, il voto favorevole del Partito Democratico all'emendamento in esame, ribadisce la ferma contrarietà all'abolizione dell'abuso di ufficio, che viola gli obblighi internazionali dell'Italia ed i principi di buon senso. Peraltro, eliminando la fattispecie gli amministratori locali rischiano di incorrere in reati più gravi – ad esempio, la corruzione –, come evidenziato nel corso delle audizioni dagli esperti, nonché da altri autorevoli esperti come il professor Franco Coppi.

Devis DORI (AVS), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Giuliano 1.4, sottolinea che esso, in quanto sostituito del testo del disegno di legge, ha il merito di ripristinare l'articolo 323 del codice penale, che il Governo vorrebbe abrogare; allo stesso tempo, ha lo scopo di tipizzare meglio la norma, chiarendone la portata applicativa.

Federico GIANASSI (PD-IDP), associandosi alle considerazioni della collega Serracchiani, invita la maggioranza ed il Governo ad un supplemento di riflessione: l'introduzione di una norma di interpretazione autentica, prevista dall'emendamento in esame, potrebbe infatti integrare positivamente gli effetti già prodotti con la menzionata disciplina del 2020.

La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 1.4.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.5, evidenzia che esso mira ad evitare l'abrogazione dell'abuso di ufficio. Precisa che l'obiettivo primario del proprio gruppo era quello di riformare tale fattispecie di reato nei termini previsti dall'emendamento, sempre a sua firma, 1.3: tuttavia, dal momento che tale proposta emendativa è stata respinta, l'unica soluzione è mantenere la disciplina vigente, al fine di assicurare un'adeguata tutela dei diritti dei cittadini e la necessaria sanzione dei reati contro la pubblica amministrazione. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento in esame.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), condividendo le osservazioni del collega Dori, precisa che anche il successivo emendamento Gianassi 1.6, di cui è cofirmataria e su cui si riserva di intervenire nel prosieguo, ha l'obiettivo di evitare l'abolizione dell'abuso di ufficio al fine di: garantire la conformità dell'ordinamento italiano al diritto dell'Unione europea; evitare di esporre gli amministratori al rischio di essere perseguiti per reati più gravi; impedire il proliferare di casi di abuso di potere.

Stigmatizzando, quindi, i ritardi e le incertezze con i quali il Governo sta portando avanti l'articolato disegno di riforma preannunciato dal Ministro Nordio nel corso dell'audizione relativa alle linee programmatiche, ribadisce che gli esperti intervenuti nelle audizioni hanno espresso riserve sull'abolizione dell'abuso d'ufficio, ritenuto una fondamentale «norma sentinella» di reati ben più gravi. Evidenzia, peraltro, che la cancellazione dell'abuso d'ufficio non contribuirà in alcun modo a limitare il fenomeno

della cosiddetta «paura della firma» da parte degli amministratori, a causa del citato rischio di incorrere in fattispecie di reato ancora più gravi.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara preliminarmente il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Dori 1.5, che si prefigge di eliminare l'abrogazione della fattispecie di abuso d'ufficio. Ritiene paradossale, approvando l'abrogazione di tale fattispecie, la Commissione Giustizia stia di fatto rendendo legittimi comportamenti profondamente ingiusti.

Nel ricordare quindi che l'abuso d'ufficio funge da presidio dei cittadini di fronte ad ingiustizie di cui questi ultimi possono essere vittime in varie occasioni, segnala, tra gli altri, i casi dei concorsi «pilotati», in cui vince non la persona più meritevole ma quella oggetto di raccomandazione, delle procedure ad evidenza pubblica aggiudicate all'impresa che può vantare vicinanza con il pubblico ufficiale che le ha bandite e delle liste d'attesa in ospedale disattese in ragione dell'amicizia con il primario del reparto.

Dai pochi esempi riportati si evince che, diversamente da quanto ripetuto dalla maggioranza e dal Governo, il reato di abuso d'ufficio non è una fattispecie riconducibile alla sola attività degli amministratori locali ma può essere commesso da un pubblico ufficiale nelle situazioni più diverse.

Ritiene che la soppressione di tale reato avrà la conseguenza di rafforzare logiche clientelari come metodo di raccolta del consenso elettorale, inducendo il meccanismo per cui i pubblici ufficiali saranno i terminali delle più varie richieste e dei più vari favoritismi. Si dichiara convinta che il provvedimento in esame, invece di rappresentare un beneficio per gli amministratori locali, come annunciato dalla maggioranza e dal Governo, renderà ancora più gravoso il proprio compito, in quanto essi, soprattutto se onesti, nella loro attività saranno sottoposti a pressioni e influenze molto forti, anche da parte di reti criminali e mafiose.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 1.5.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Gianassi 1.6 e 1.7 sono ammissibili limitatamente alla parte principale, soppressiva delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 e alla parte consequenziale soppressiva del numero 1) della lettera c) del medesimo comma.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) chiede che venga messo a disposizione dei deputati lo *speech* con cui la presidenza ha dato, all'epoca, conto del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative presentate e degli esiti dei ricorsi, in considerazione del tempo trascorso. Chiede altresì che venga posta in distribuzione il testo degli emendamenti come risultante dalla pronuncia di inammissibilità parziale così da rendere edotti i commissari dell'effettivo contenuto che sarà oggetto delle votazioni.

Ciro MASCHIO, *presidente*, pur ritenendo che non vi siano dubbi sul testo degli emendamenti Gianassi 1.6 e 1.7 da porre in votazione, venendo incontro alla richiesta dell'onorevole Serracchiani, per maggiore chiarezza, dà indicazioni agli uffici di predisporre e di distribuire il testo depurato dalla parte inammissibile. Nel frattempo, propone di accantonare temporaneamente gli emendamenti Gianassi 1.6 e 1.7, per procedere all'esame del successivo emendamento Gianassi 1.8.

Valentina D'ORSO (M5S) fa presente che gli emendamenti Gianassi 1.6 e 1.7, limitatamente alla parte ammissibile, risultano identici all'emendamento Gianassi 1.8. Pertanto anche quest'ultimo dovrebbe essere accantonato.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nel far presente che, come rilevato dall'onorevole D'Orso, la parte ammissibile degli emendamenti Gianassi 1.6 e 1.7 risulta identica all'emendamento Gianassi 1.8. Pertanto la prima votazione preclude le successive.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ribadisce che non si può procedere alle votazioni prima che i deputati siano messi in condizione di poter comprendere pienamente l'oggetto della votazione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, propone quindi di accantonare i citati emendamenti.

Federico GIANASSI (PD-IDP) fa presente che non si tratta di una questione formale ma di sostanza, in quanto il lungo tempo intercorso la pronuncia di ammissibilità e l'avvio dell'esame delle proposte emendative rende difficile svolgere una istruttoria adeguata.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) condividendo le considerazioni svolte dal collega Gianassi, rammenta nuovamente come, in ragione del tempo trascorso dalla pronuncia di inammissibilità del presidente, sia difficile per tutti avere chiara la situazione.

Precisa quindi che un conto è dichiarare parzialmente inammissibili alcuni emendamenti e altro conto è dichiararli identici ad altro emendamento. Chiede pertanto al presidente di convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza per valutare se vi siano le condizioni per procedere alla votazione degli emendamenti in questione. Fa peraltro presente la volontà dei presentatori di sfruttare l'odierna giornata di lunedì per illustrare le intenzioni dei propri emendamenti, con riferimento al contenuto integrale, intervenendo quindi su tutti e tre gli emendamenti in questione, tenuto conto che la maggioranza di appresta ad abolire un importante articolo del codice penale.

Ciro MASCHIO, *presidente*, fa presente che è in distribuzione il testo degli emendamenti Gianassi 1.6 e 1.7, limitatamente alla parte ammissibile, risultante identica all'emendamento Gianassi 1.8.

Federico GIANASSI (PD-IDP) rammenta come, sin dall'inizio della legislatura, il suo gruppo abbia sollecitato un intervento normativo volto a perimetrare con maggiore correttezza la responsabilità degli amministratori locali. Ritiene, inoltre, che il Ministro Nordio, nell'identificare l'intervento sul reato di abuso d'ufficio in relazione alla responsabilità dei sindaci, abbia effettuato un'operazione di confusione.

Nel chiedersi se tale operazione sia stata effettuata consapevolmente, rammenta come più volte il Partito democratico abbia precisato che la problematica che attanaglia la responsabilità degli enti locali e dei sindaci non è la disciplina della fattispecie dell'abuso d'ufficio, bensì la correlazione tra i sistemi delle responsabilità politiche e tecniche in quanto è tale correlazione che spesso determina l'esposizione della responsabilità dei sindaci.

Osserva, infatti, che il sistema attualmente in vigore sulla materia è anacronistico in quanto continua a fissare, attraverso l'interpretazione giurisprudenziale delle norme del testo unico degli enti locali, la responsabilità degli amministratori locali sulla disciplina preesistente alle riforme degli anni Novanta del secolo scorso.

Rileva tuttavia come a decorrere dagli anni Novanta sebbene il potere gestorio dell'ente è stato attribuito al personale amministrativo, per un retaggio della vecchia disciplina, il sindaco e gli amministratori locali continuano a rispondere penalmente se un atto contiene elementi di illegittimità a fronte di un potere gestorio esercitato da parte dell'amministrazione tecnica.

Ribadisce, pertanto, la necessità di distinguere la responsabilità politica da quella amministrativa.

Rileva, inoltre, come all'interno del Governo vi siano due diverse posizioni sul tema, come dimostrato anche dai differenti approcci che l'Esecutivo ha tenuto nei confronti di alcuni ordini del giorno del suo gruppo.

Ritiene quindi che il provvedimento in discussione costituisca una «bandiera» per il Governo che cancellando una norma di ispirazione liberale non interviene invece modificando le norme del testo unico degli enti locali che rappresentano un altro capitolo rilevante per tutti i funzionari pubblici.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sugli emendamenti del collega Gianassi.

Manifesta il proprio rammarico nel non poter affrontare il tema delle modifiche del testo unico degli enti locali necessarie a superare le difficoltà che i sindaci incontrano nello svolgimento del loro mandato, sottolineando come una riflessione in tal senso sarebbe stata oltremodo opportuna.

Ritiene, infatti, che l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio non rappresenti la soluzione al problema della «paura della firma», e che la Commissione, se avesse approfittato dell'occasione per discutere sul problema, ne avrebbe potute individuare di più rispondenti.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti del collega Gianassi. Sottolineando come il tema relativo al rapporto tra la responsabilità politica e quella amministrativa non viene affrontato dal provvedimento, ritiene che il disegno di legge in esame sia soltanto uno *spot* politico dell'Esecutivo e che non risolve alcuna delle problematiche che dichiara di perseguire.

Andrea CASU (PD-IDP) chiede di sottoscrivere gli emendamenti Gianassi 1.6, 1.7 e 1.8.

Sottolinea, quindi, come sul provvedimento in discussione si stia assistendo ad una repentina accelerazione dei lavori. Ne deduce che il disegno di legge in discussione costituisca il terzo elemento dello scambio cui si sta assistendo all'interno della maggioranza e che riguarda anche il disegno di legge sull'autonomia differenziata e quello sul premierato.

Ritiene che le modalità con le quali l'attuale Esecutivo vuole intervenire sul tema della giustizia siano inammissibili. A suo avviso sarebbe stato opportuno verificare quali fossero le disposizioni del testo unico sugli enti locali relative alla separazione tra responsabilità politica e amministrativa da mantenere e quali da modificare per risolvere il problema. Invece, il provvedimento in discussione interviene in maniera radicale, peggiorando la situazione.

Evidenzia quindi come i colleghi della maggioranza non stiano partecipando attivamente a dibattito e sottolinea come non sia opportuno che una siffatta accelerazione dei lavori avvenga senza un reale confronto parlamentare. Da ultimo, evidenziando che la presente seduta è la prima seduta parlamentare successiva a quella

dell'Assemblea nella quale si sono verificati i gravi episodi riportati anche dalla cronaca, rammenta che l'assenza di un costruttivo dibattito aumenta l'asprezza dei rapporti.

Irene MANZI (PD-IDP) chiede di sottoscrivere gli emendamenti Gianassi 1.6, 1.7 e 1.8.

Condivide le riflessioni già svolte da altri colleghi sul fatto che tali proposte emendative avrebbero potuto costituire una occasione importante per affrontare il tema del rapporto tra responsabilità politica e amministrativa. Sottolinea infatti che tali proposte volevano intraprendere un processo di chiarezza e di effettiva definizione della responsabilità degli amministratori locali.

Osserva, invece, come il provvedimento in discussione, intervenendo soltanto su una singola misura, abbia un mero valore mediatico e non risolva il problema.

A suo avviso, infatti, il disegno di legge in discussione costituisce uno strumento palesemente inadeguato rispetto agli obiettivi che dichiara di perseguire e finirà con il mettere maggiormente a rischio gli amministratori locali ai quali, a seguito dell'abrogazione del reato di abuso di ufficio, potranno essere contestate fattispecie anche più gravi.

Il provvedimento in esame, quindi, costituisce un'occasione persa che, in nome del patto siglato all'interno della maggioranza in merito all'introduzione dell'autonomia differenziata e del premierato, non migliora la struttura dello Stato e spacca l'Italia accentrando tutti i poteri in capo a un Presidente del consiglio eletto.

Michela DI BIASE (PD-IDP) rammentando come il Ministro Nordio abbia affermato che il reato d'abuso d'ufficio dimostri il proprio fallimento in quanto le sentenze di condanna per tale reato sono poco numerose, sottolinea come delle circa trenta persone sottoposte a processo a seguito dell'introduzione del «reato di *rave*», nessuna di queste sia stata condannata.

Evidenzia quindi come il Governo abbia affrontato in maniera completamente opposta le due fattispecie. Ritiene quindi che le motivazioni poste alla base del provvedimento siano assurde e sottolinea come con il provvedimento in esame, utilizzato dalla maggioranza in maniera ideologica, si esponano gli amministratori locali a rischi maggiori in quanto, con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, potranno essere indagati per fattispecie più gravi, per le quali è consentito anche l'utilizzo di intercettazioni.

Ritiene che il Governo avrebbe dovuto responsabilmente affrontare il tema posto dalle proposte emendative in discussione che differenziano le responsabilità politiche da quelle gestionali, e non effettuare della mera propaganda.

Nel richiamare la drammatica situazione delle carceri italiane e l'allarmante incremento dei suicidi che in esse vengono compiuti, ritiene che anche questa volta – così come già avvenuto per i decreti legge cosiddetti «*rave*» e «*Caivano*» – la maggioranza procedendo senza accogliere i contributi delle opposizioni approverà un provvedimento che determinerà effetti nefasti.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.6 limitatamente alla parte ammissibile, intendendosi quindi parimenti respinti gli emendamenti Gianassi 1.7 limitatamente alla parte ammissibile e Gianassi 1.8.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento Gianassi 1.9 volto a sostituire la fattispecie del reato di abuso d'ufficio con quella del reato di interesse privato in atto d'ufficio che al primo si avvicina.

Evidenza, infatti, come l'abrogazione del reato d'abuso d'ufficio faccia venire meno una serie di condotte illecite e moralmente gravi.

Ricorda che tra i funzionari pubblici denunciati per il reato di abuso d'ufficio, la maggioranza sono magistrati, quindi medici e soltanto una parte residuale è costituita dagli amministratori locali.

Richiamando, inoltre, la attuale vicenda afferente alla regione Liguria e alle relative indagini, per la quale si parla di corruzione elettorale, sottolinea come essa inerisca anche all'abuso d'ufficio e all'intervento privato in atti d'ufficio. Auspica che tale vicenda, a seguito dell'approvazione del provvedimento, non si risolva in un «nulla di fatto» agevolando condotte che il suo gruppo non ritiene accettabili.

Precisa di non voler fare alcuna distinzione di ordine politico ma soltanto richiamare l'attenzione dovuta su tali vicende.

Ritiene che la pulizia chirurgica del codice penale posta in essere da quando l'attuale Governo si è insediato – che il suo gruppo osteggia in quanto ritiene non essere il modo corretto per contrastare la corruzione e gli altri temi confinanti con l'attività politica – avvantaggia di fatto soltanto i più forti e sottolinea come invece la maggioranza dei reclusi sia stata condannata per reati per i quali è prevista una pena di lieve entità.

Rileva, invece, come si sarebbe potuto intervenire su temi delicati come quello relativo al finanziamento pubblico dei partiti, definendo meglio la fattispecie, per consentire a chi fa politica di farlo in modo più sicuro e trasparente.

Valentina D'ORSO (M5S), rilevando che l'emendamento Gianassi 1.9 mantiene la criminalizzazione soltanto di una delle diverse condotte che attualmente afferiscono all'ambito applicativo del reato di abuso d'ufficio, preannuncia il voto contrario del suo gruppo su tale proposta emendativa poiché si escluderebbero comunque dall'ambito del penalmente rilevante l'abuso di danno e l'abuso di vantaggio.

Rammenta che il suo gruppo aveva presentato la proposta emendativa Francesco Silvestri 1.2, dichiarato inammissibile dalla presidenza, che aveva lo scopo di disciplinare anche la materia della rappresentanza di interessi. Tramite tale proposta emendativa si sarebbe potuta tracciare una linea chiara tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, consentendo ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di orientare correttamente le proprie attività nell'esercizio delle proprie funzioni. La proposta in esame avrebbe comunque l'effetto di rendere lecite molte delle condotte attualmente rientranti nella fattispecie di abuso d'ufficio. Rammenta, a tal proposito, come anche alcuni degli auditi, al fine di prevenire la commissione del reato di abuso d'ufficio, colmare il vuoto normativo in materia di *lobbying* e di conflitto di interessi.

Afferma, infine, che per il gruppo del Movimento 5 Stelle la formulazione della disposizione contenuta nell'emendamento Gianassi 1.9 risulta essere estremamente farraginosa e di non facile applicazione in sede giudiziale.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.9.

Federico GIANASSI (PD-IDP) esprime perplessità in merito all'abolizione del reato di abuso d'ufficio, evidenziando come il disegno di legge in esame sia un provvedimento «bandiera» per il Ministro della giustizia Nordio, che dopo due anni di mandato non è riuscito a far approvare alcuna riforma significativa, sottolineando come invece nel corso del mandato della Ministra Cartabia, in appena un anno e mezzo siano state approvate importanti riforme in materia di giustizia.

Ricorda, inoltre, come il Ministro Nordio avesse affermato, in via di principio, di essere contrario ad un approccio normativo panpenalistico, salvo poi, alla prova dei fatti,

presentare decreti-legge e disegni di legge che hanno introdotto numerose nuove fattispecie di reato. Ritiene che i fatti abbiano dimostrato come il ministro sia stato screditato e umiliato dalla propria maggioranza.

Osserva, in proposito, che nel provvedimento in esame è previsto l'ampliamento del ruolo organico della magistratura dopo due anni dall'entrata in vigore dello stesso e si collega ad esso l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti il giudizio collegiale in materia di misure cautelari. Tuttavia, ritiene che tali posti non potranno essere coperti in ragione del fatto che nella legge di bilancio per il 2024 sono stati ridotti i fondi dedicati al comparto della giustizia e dubita quindi che vi siano le risorse finanziarie necessarie per portare a termine questo obiettivo, ciò avrà inevitabili ricadute sull'effettiva attuazione del provvedimento in esame.

Chiede, inoltre, al rappresentante del Governo se ritiene accettabile che, con l'entrata in vigore del provvedimento in esame, non saranno più punibili condotte molto gravi come quella posta in essere di recente da un membro della commissione di concorso che si adopera per favorire il buon esito della prova scritta del concorso in magistratura per alcuni concorrenti, condotta che attualmente sarebbe ricompresa nell'alveo della disciplina dell'abuso d'ufficio.

Il Viceministro **Francesco Paolo SISTO** si rammarica per le parole, che reputa offensive, rivolte dall'onorevole Gianassi all'indirizzo del Ministro Nordio, che è persona di grande qualità politica e di cultura senz'altro superiore rispetto ad alcuni dei ministri della giustizia dei governi sostenuti dalle attuali forze di opposizione.

Ricorda, inoltre, che il provvedimento in esame è stato già approvato a larga maggioranza dal Senato, ottenendo quindi una prima approvazione parlamentare.

Ritiene, infine, che ogni soggetto politico ha le proprie idee, anche in merito alla abrogazione o meno di una particolare fattispecie di reato, e che ciò rientra nella fisiologia della dialettica parlamentare.

Federico GIANASSI (PD-IDP) replicando, considera pienamente legittimo che un membro della Commissione sostenga che un ministro sia stato politicamente screditato e umiliato dalla propria maggioranza parlamentare. Ha già avuto modo di rilevare come il Ministro Nordio abbia presentato trenta punti nelle linee programmatiche dei quali non ne è stato ancora realizzato uno. Pertanto, rigetta con forza le accuse di porre in essere provocazioni, trattandosi peraltro di accuse che vanno particolarmente di moda in questi giorni nei confronti delle opposizioni.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) comprende l'imbarazzo del Viceministro Sisto che in passato ha ricoperto il ruolo di sottosegretario alla giustizia quando Ministra era Marta Cartabia ed ora è viceministro del Ministro Nordio, sottolineando come la passata legislatura lo abbia visto impegnato in progetti di riforma particolarmente validi, sostenuti anche dal gruppo di Forza Italia. Evidenzia come il Viceministro Sisto abbia esclusivamente difeso il Ministro Nordio a livello personale, senza entrare nel merito della questione posta dall'onorevole Gianassi, su cui sollecita una presa di posizione del viceministro.

Afferma, quindi, che per tali ragioni con questo emendamento si riformula il reato di abuso d'ufficio, tipizzandone ulteriormente la condotta, in linea con la modifica di tale fattispecie di reato intervenuta nel 2020 al fine di tutelare sia il pubblico ufficiale che il cittadino.

Valentina D'ORSO (M5S), sottolineando preliminarmente come il Viceministro Sisto non abbia risposto nel merito al quesito posto dai colleghi del PD, censura il comportamento del rappresentante del Governo che ha offeso i predecessori del Ministro Nordio, evidenziando che ciò rivela come non abbia argomenti per ribattere nel merito.

Afferma come con l'emendamento Gianassi 1.10 si tenti di mantenere in vigore quella parte del reato dell'abuso d'ufficio che punisce il danno che il pubblico ufficiale provoca abusando dei propri poteri. Giudica tale aspetto essenziale per un ordinamento che si voglia definire civile e che abbia l'obiettivo di evitare che il singolo cittadino debba farsi giustizia da sé.

Si chiede, pertanto, perché il Governo non ritenga di salvaguardare tale minimo profilo di tutela penale, evidenziando che l'abuso di danno non dovrebbe mai rimanere impunito.

Conclude, infine, chiedendo al rappresentante del Governo di portare in questa sede una riflessione di merito, evitando attacchi di natura personale.

Dichiara, quindi, il voto di astensione del suo gruppo in merito alla proposta emendativa Gianassi 1.10.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 1.10, giudica negativamente la mancata risposta, nel merito, del Viceministro Sisto alla domanda posta dal collega Gianassi. Ritiene, infatti, che manchi un confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione. Osserva come la maggioranza tenda ad evadere dalle questioni di merito e che, perfino le più semplici domande, come quelle poste dal collega Gianassi, vengano percepite quali «lesa maestà». Si rammarica, infine, di dover constatare che il Ministro Nordio sia stato sconfessato sia dalla Presidente del Consiglio e dal Governo di cui è parte sia dalla sua stessa maggioranza, non avendo potuto raggiungere alcuno degli obiettivi che si era ripromesso.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo sull'emendamento Gianassi 1.10, sottolinea come la mancata risposta, nel merito, del Viceministro Sisto non possa passare inosservata. Ritiene che l'abolizione del reato d'abuso d'ufficio possa ingenerare sfiducia in tutti i cittadini che, privati dei presidi posti dalla norma incriminatrice, rischierebbero di essere prevaricati nell'espletamento, ad esempio, di procedure concorsuali, sulla base di logiche non più punibili ad esito della suddetta abrogazione.

Sottolinea, peraltro, come la cosiddetta «paura della firma» non possa più assurgere a motivo della necessità di abrogazione di tale fattispecie incriminatrice a seguito della revisione normativa intervenuta nel 2020. Ritiene che anche il tema legato al numero dei decreti di archiviazione intervenuti, sollevato più volte pregiudizialmente dalla maggioranza, trovi la sua giustificazione nell'intervento riformatore del 2020 e che, fatto salvo il 2021, la percentuale relativa all'abuso d'ufficio sia in linea con la media delle archiviazioni delle altre fattispecie di reato.

Evidenziando come siano rimasti inascoltati tutti gli esperti (avvocati, magistrati e professori) intervenuti nel dibattito in tema d'abuso d'ufficio, chiede al Viceministro Sisto di spiegare perché la riforma del codice penale prevista dal provvedimento in esame sia ritenuta una priorità politica indefettibile a fronte dell'esistenza di ben altre emergenze.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Gianassi 1.10, si rammarica per il fatto che il Viceministro Sisto abbia mancato di dare risposta puntuale alle domande postegli. Auspica, peraltro, che nel prosieguo dell'esame si possa avviare un confronto capace di toccare il merito dei temi.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.10.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, rileva preliminarmente di non avere alcun timore a paragonare il ministro Nordio a suoi predecessori, a differenza di alcuni colleghi.

Intervenendo sull'ordine di lavori, invita i gruppi a valutare come procedere in tempi più celeri l'esame del provvedimento e, a tal fine, chiede di convocare l'Ufficio di presidenza.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricordando di aver già preannunciato all'avvio della seduta che si sarebbe proceduto in tal senso, convoca immediatamente l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppi e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.50.

SEDE REFERENTE

*Lunedì 17 giugno 2024. – Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. – Interviene il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.*

La seduta comincia alle 22.05.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

C. 1718 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta pomeridiana.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Annuncia che, come deciso nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi appena conclusasi, ogni gruppo potrà intervenire per dichiarazioni di voto per non più di 5 minuti su ogni proposta emendativa, mentre gli interventi a titolo personale, in numero comunque inferiore della metà dei componenti del Gruppo di appartenenza, potranno essere svolti per non più di un minuto. Preannuncia che, qualora i lavori della Commissione dovessero protrarsi oltre le ore 24, i suddetti tempi saranno dimezzati a decorrere dalla medesima ora.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), ribadendo la ferma contrarietà del proprio gruppo rispetto ai tempi di esame del provvedimento stabiliti in esito alla riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, illustra l'emendamento Gianassi 1.11, di cui è cofirmataria: evidenzia, in particolare, che esso mira a ridimensionare gli effetti dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio prevedendo la fattispecie di prevaricazione, che si verifica allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni, viola norme di legge o di regolamento arrecando intenzionalmente ad altri un danno ingiusto. A suo avviso, si tratta di una

fattispecie di reato gravemente lesiva della onorabilità della pubblica amministrazione, nonché dei diritti fondamentali dei cittadini.

Valentina D'ORSO (M5S), preannunciando l'astensione del Movimento 5 Stelle sull'emendamento in esame, osserva che esso si limita a prevedere la sola fattispecie di prevaricazione. Pur riconoscendo che la formulazione della proposta emendativa – oggettivamente lineare ed efficace – agevola l'onere probatorio, ritiene indispensabile mantenere l'attuale formulazione dell'articolo 323 del codice penale, che definisce più compiutamente i comportamenti qualificabili come abuso d'ufficio.

Devis DORI (AVS), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Gianassi 1.11, rileva che esso ha il pregio di introdurre una definizione circoscritta, ma chiara, del reato di abuso d'ufficio. Si tratta, peraltro, di una proposta analoga a quella contenuta nell'emendamento a sua firma 1.3 – già respinto dalla Commissione –, che a sua volta riprendeva una ipotesi formulata nel 1996 dalla citata Commissione per la riforma dell'abuso d'ufficio presieduta dal professor Giuseppe Morbidelli.

Andrea CASU (PD-IDP), dichiarando di intervenire in dissenso rispetto al proprio gruppo, stigmatizza la scelta della maggioranza di bocciare sistematicamente tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni, senza entrare nel merito delle singole proposte. A suo avviso, è evidente la volontà di approvare senza modifiche il provvedimento, in una logica di scambio tra le forze che sostengono il Governo: nello specifico, il provvedimento in esame riflette le istanze di Forza Italia, mentre il premierato e l'autonomia differenziata rappresentano due vessilli ideologici, rispettivamente, di Fratelli d'Italia e della Lega.

Carla GIULIANO (M5S), dichiarando di intervenire in dissenso rispetto al proprio gruppo, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento in esame, che ha il pregio di limitare gli effetti dannosi dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio; segnala, in particolare, che dal 1996 al 2020 le condanne per questa fattispecie di reato sono in gran parte connesse a comportamenti prevaricatori, come formulati nell'emendamento Gianassi 1.11.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.11.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento Gianassi 1.12, di cui è cofirmataria, evidenziando che esso interviene chirurgicamente sul testo proposto dal Governo al fine di salvaguardare alcune fattispecie penalmente rilevanti. Invitando l'Esecutivo ad un supplemento di riflessione, concorda con le considerazioni del collega Casu circa la logica spartitoria che caratterizza i partiti di maggioranza: a suo avviso, l'abrogazione dell'abuso di ufficio rappresenta una mera contropartita politica da offrire a Forza Italia, considerando le difficoltà nel portare avanti il progetto di separazione delle carriere giudiziarie, su cui la stessa Presidente del Consiglio Meloni ha espresso riserve.

Valentina D'ORSO (M5S), coerentemente con la posizione espressa sull'emendamento Gianassi, 1.9, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta emendativa in esame, che circoscrive troppo l'area penalmente rilevante ai

sensi dell'articolo 323 del codice penale, andando a ledere i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Devis DORI (AVS) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Gianassi 1.12 che, intervenendo in maniera chirurgica sul testo del disegno di legge in esame, tenta comunque di mantenere nel nostro ordinamento la fattispecie di abuso d'ufficio e di dare un contributo in una situazione sempre più compromessa, man mano che vengono respinte le varie proposte emendative.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo in dissenso dal suo gruppo, immagina che la seduta odierna resterà nella storia dei lavori parlamentari. Si domanda a tale proposito cosa penseranno i futuri lettori dei resoconti di Commissione, trovandosi di fronte ad un'unica assurda seduta notturna dedicata all'esame di un provvedimento cui sono stati presentate poco più di cento proposte emendative e in assenza di atteggiamenti ostruzionistici dell'opposizione. Si chiede quindi per quale motivo non si possa proseguire i lavori domani mattina o nella giornata di mercoledì, al fine di dare la giusta dignità all'esame parlamentare.

Motiva quindi il proprio dissenso rispetto all'affermazione della sua capogruppo, la quale ha fatto riferimento ad un patto a tre, nell'ambito delle forze politiche che compongono la maggioranza. Precisa infatti che si tratta più correttamente di un patto a «2,5» dal momento che mezza è la bandiera di Forza Italia, mentre le altre due sono completamente issate.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.12.

Stefania ASCARI (M5S) tiene a sottolineare un nuovo aspetto relativa al tema dell'abuso di ufficio legato ai gravi profili di incostituzionalità del testo.

Nel ricordare che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio può provocare intenzionalmente un danno ingiusto con due modalità diverse, vale a dire attraverso l'emanazione di atti o a mezzo di comportamenti materiali, fa presente a quest'ultimo proposito che con l'abrogazione dell'abuso di ufficio non sarà più possibile per i cittadini ricorrere alla giustizia amministrativa, con grave lesione del diritto di difesa tutelato dall'articolo 24 della Costituzione.

Nel segnalare che la casistica delle condanne definitive dal 1996 al 2020 vede moltissimi casi di abuso d'ufficio perpetrato attraverso comportamenti materiali, rileva come il loro declassamento determinerà un orientamento culturale di liberalizzazione dei peggiori atteggiamenti prevaricatori a tutti i livelli della pubblica amministrazione. Aggiunge che il testo in esame appare in contrasto con la Costituzione, anche con riguardo al secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione, che tutela il principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, e all'articolo 54, che sancisce l'obbligo per i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempierle con disciplina ed onore.

Aggiunge in conclusione l'ulteriore violazione dell'articolo 3 della Costituzione, per la palese irragionevolezza di abolire il reato di abuso d'ufficio.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.13.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) fa presente che l'emendamento D'Orso 1.15 introduce nel testo in esame una modifica correttiva necessaria, perché l'Italia è tenuta ad adeguarsi all'ordinamento dell'Unione europea e alle altre norme internazionali.

Ricorda quindi che il traffico illecito di influenze è stato introdotto nel nostro ordinamento a seguito della ratifica della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo nel 1999.

Rileva a tale proposito che il testo in esame modifica la disposizione all'epoca introdotta, limitando il traffico illecito di influenze ai soli casi in cui vi sia una dazione di danaro o di altra utilità economica, escludendo dalla sanzione penale qualsiasi altro tipo di vantaggio.

Aggiunge che, diversamente da quanto attualmente previsto dalla norma vigente, il reato non sarà più configurabile nel caso in cui le relazioni con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di pubblico servizio siano millantate e non realmente esistenti.

Rammaricandosi per il poco tempo a disposizione, che non gli consente di illustrare adeguatamente quale grave allargamento delle maglie sia stato operato con riguardo ai comportamenti illeciti finalizzati ad attuare il traffico di influenze, rileva la violazione degli obblighi derivanti dai vincoli posti dalla Costituzione e dal rispetto delle norme internazionali.

Andrea CASU (PD-IDP) nel dichiarare di voler intervenire a sostegno dell'emendamento D'Orso 1.15, manifesta comunque l'intenzione del suo gruppo, d'accordo il presidente, di cedere i minuti a disposizione al collega Cafiero De Raho per consentirgli di completare le sue considerazioni in merito.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nel far presente che non esiste a norma di Regolamento lo strumento ipotizzato dai colleghi, si dichiara disponibile ad accettare la proposta, in via del tutto eccezionale, senza che ciò costituisca un precedente vincolante.

Andrea CASU (PD-IDP) esprime l'auspicio del suo gruppo che nulla di questa serata costituisca precedente per il futuro.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) richiama il contenuto dell'articolo 12 della citata Convenzione di Strasburgo, che prevede che ciascuna parte definisca come reato il fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a titolo di remunerazione a chiunque afferma o conferma di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione di specifiche persone, dettagliatamente individuate dalla medesima Convenzione, così come il fatto di sollecitare, ricevere o accettarne l'offerta o la promessa a titolo di remunerazione per siffatta influenza, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno effettivamente esercitata oppure che la supposta influenza sortisca l'esito ricercato.

Nel ritenere che il contenuto della richiamata disposizione sia assolutamente chiaro, fa presente che il disegno di legge Nordio al contrario modifica l'articolo 346-bis del codice penale, alterando la fattispecie di traffico illecito di influenze attualmente prevista e limitandola ai soli casi in cui le relazioni con pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio siano realmente esistenti e l'utilità che se ne derivi sia esclusivamente di natura economica. Rileva quindi come in tal modo si limiti enormemente la previsione contenuta nella Convenzione, venendo meno tra l'altro alle richieste in tal senso dell'Unione europea e violando l'articolo 117 della Costituzione che ci impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.15.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.16, sottolinea che l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, oltre ad avere effetti molto gravi sulla trasparenza dei concorsi pubblici e degli appalti, già seriamente compromessi dalla riforma del relativo codice operata dalla maggioranza, comporterà la ulteriore conseguenza di favorire l'uso ritorsivo del potere pubblico nei confronti dei soggetti onesti che vorranno denunciare le irregolarità nel comportamento della pubblica amministrazione.

Aggiunge che la modifica introdotta dal disegno di legge in esame determinerà la riabilitazione di massa di tutti i soggetti che non hanno operato con trasparenza e imparzialità, con ulteriori riflessi negativi sull'azione della pubblica amministrazione, e la revoca delle oltre 3.600 condanne inflitte dal 1996 al 2020. A suo avviso lo sdoganamento di azioni che oggi sono penalmente sanzionabili e moralmente deprecabili determinerà il rilancio della peggiore pubblica amministrazione, verso i cui abusi di potere i cittadini non troveranno argini. Chiede quindi ad una maggioranza silente ed annoiata, nonostante la rilevanza dell'argomento, come i cittadini potranno difendersi da tali abusi sottratti alla sanzione penale e al presidio del nostro ordinamento, posto che non sarà neanche possibile ricorrere al giudice amministrativo, con grave violazione dell'articolo 24 della Costituzione, che tutela il diritto alla difesa.

Conclude sottolineando che sarà responsabilità della maggioranza se il messaggio eticamente devastante che si sta lanciando comporterà un ulteriore allontanamento dei cittadini dalla politica e dalle istituzioni.

La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 1.16.

Carla GIULIANO (M5S) interviene sull'emendamento D'Orso 1.17, sottolineando come l'abolizione del reato di abuso d'ufficio si pone in contrasto con la Costituzione, violandone in primo luogo l'articolo 117 che impone all'Italia il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Fa presente che l'Italia, in controtendenza anche rispetto agli obblighi imposti a difesa degli interessi finanziari dell'Unione europea, soprattutto avuto riguardo all'utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sarà l'unico Paese dell'Ue privo di una norma penale a presidio del corretto funzionamento della pubblica amministrazione. A suo avviso, la scelta adottata dalla maggioranza si inserisce nel solco della riforma del codice degli appalti, che ha ampliato le maglie degli affidamenti diretti e il ricorso al subappalto a cascata, con violazione degli obblighi di trasparenza e di tracciabilità delle procedure. Aggiunge che le disposizioni del disegno di legge in esame sono in contrasto anche con la proposta di direttiva UE in materia di lotta alla corruzione, esponendo l'Italia ad una procedura di infrazione e facendo del nostro Paese un *unicum* negativo nel panorama europeo ed internazionale. Segnala da ultimo le gravi ricadute anche sull'attività della procura europea che, a seguito dell'abolizione della fattispecie criminale, sarà costretta ad archiviare i procedimenti per abuso d'ufficio in corso non potendone avviare di nuovi.

Andrea CASU (PD-IDP) interviene a sostegno dell'emendamento D'Orso 1.17. Nel constatare, quindi, l'ostinazione della maggioranza a bocciare tutte le proposte emendative presentate che mirano a migliorare il testo in esame, rammenta come il programma di Fratelli d'Italia in materia di giustizia presenti un lungo elenco di interventi che, sebbene non condivisibili, siano accomunati da una certa coerenza. Rileva, invece, come l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio si ponga in netto contrasto con l'impianto politico di tale programma.

Ritiene pertanto che quella del provvedimento in discussione sia una scelta puramente demagogica.

Con riferimento, inoltre, al tema evidenziato dal collega Cafiero De Raho in ordine al richiamo all'interno del nuovo articolo 346-*bis* del codice penale al solo vantaggio di natura economica, reputa particolarmente grave una siffatta previsione che solleva dubbi inquietanti.

Devis DORI (AVS) ritiene che l'emendamento D'Orso 1.17 sia assolutamente condivisibile.

Si dichiara inoltre non stupito dal fatto che l'approvazione del provvedimento in esame costituisca il frutto di un accordo tra i gruppi parlamentari di maggioranza, sebbene sottolinea come tale provvedimento non sia certamente pienamente condiviso dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Tuttavia rileva come lo stesso recherà danno ai cittadini che vedranno ridotte le proprie garanzie.

Nel ribadire come sarebbe stato più opportuno modificare la fattispecie del reato di abuso d'ufficio in luogo della sua totale abrogazione, sottolinea come – mentre con il provvedimento in discussione il Governo interviene con un «colpo di gomma» sul codice penale per «cancellare» alcuni reati – con il disegno di legge «sicurezza», attualmente all'esame delle Commissioni I e II della Camera, l'Esecutivo, adottando un approccio normativo opposto, intervenga sul codice penale per introdurre numerose fattispecie criminali.

Dichiara quindi il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.17.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento Gianassi 1.18, di cui è cofirmataria, che con un intervento puntuale sopprime le lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1.

Sottolinea come il suo gruppo sia particolarmente contrario alle disposizioni che l'emendamento in discussione intende sopprimere in quanto ritiene che l'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale e la modifica dell'articolo 326-*bis* del medesimo codice siano in contrasto anche con gli impegni assunti a livello internazionale.

Raccomanda, pertanto, l'approvazione della proposta emendativa in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.18.

Valentina D'ORSO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.19 illustra anche il successivo emendamento 1.20, volto a sopprimere la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame che sostituisce l'articolo 346-*bis* del codice penale, relativo al traffico di influenze illecite.

A suo avviso, la nuova formulazione del citato articolo 346-*bis*, che depotenzia il reato di traffico di influenze illecite, ne peggiora il testo, rendendolo un «groviglio inestricabile». In particolare, sottolinea come la «mediazione illecita» sia descritta attraverso la declinazione di una serie di elementi che di fatto rendono impossibile l'onere probatorio che sorregge l'accusa.

Evidenzia, inoltre, come non sia chiara la locuzione «vantaggio indebito».

A suo avviso, considerata la difficile interpretazione della nuova formulazione, il Governo avrebbe fatto meglio a proporre l'abrogazione dell'articolo 346-*bis* del codice penale.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.19.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'emendamento D'Orso 1.20, di cui è cofirmatario. Nel ricordare come il provvedimento in discussione leghi l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio alla modifica della fattispecie di traffico di influenze illecite, sottolinea come il suo gruppo solleciti la soppressione di tale modifica in quanto è contrario all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio.

Evidenzia, inoltre, come il provvedimento preveda che per il traffico di influenze illecite si possano applicare le medesime circostanze attenuanti previste per il reato di corruzione: in proposito, manifesta la totale contrarietà da parte del suo gruppo.

Ricorda, quindi, come il traffico di influenze illecite si concretizzi da un lato nell'atto contrario ai doveri d'ufficio e dall'altro nell'intermediazione e rammenta che nel sistema della corruzione l'intermediario svolga spesso un ruolo professionale. Ritiene, in proposito, che di fronte a tale tipo di figura non sia possibile configurare delle circostanze attenuanti.

Andrea CASU (PD-IDP) si associa alle considerazioni del collega Cafiero De Raho e chiede l'accantonamento della proposta emendativa in discussione e di tutte quelle attinenti al traffico di influenze illecite.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i relatori e il rappresentante del Governo non intendono acconsentire alla richiesta di accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.20.

Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 1.21, volto ad ampliare, attraverso l'introduzione della parola «anche», l'ambito di applicazione del reato di traffico di influenze illecite.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sull'emendamento Dori 1.21 in quanto, sebbene lo stesso abbia il pregio di migliorare il testo in esame, il suo gruppo ritiene che la fattispecie di traffico di influenze illecite, per come formulata dal provvedimento in esame, sia confusa e non emendabile.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 1.21.

Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 1.22 che, come l'identico emendamento Gianassi 1.23 interviene sul nuovo testo dell'articolo 326-*bis* del codice penale per sopprimere il termine «economica» associato alla locuzione «utilità» al fine di rendere la norma meno stringente. Fa presente che tale proposta emendativa recepisce un suggerimento avanzato nel corso delle audizioni presso l'altro ramo del Parlamento.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento Gianassi 1.23, del quale è cofirmataria, e ricorda che nel corso delle audizioni sul provvedimento svoltesi al Senato, il presidente Castelli, già presidente della Corte d'appello di Brescia, abbia suggerito di apportare al testo la modifica proposta dall'emendamento in esame evidenziando come in altre norme di diritto penale si faccia riferimento a «altra utilità» e non a «altra utilità economica».

Ritiene quindi che si tratti di un suggerimento opportuno in quanto il termine «economica», restringendo la fattispecie, farà ricadere nelle ipotesi di reato solo le utilità

economiche, escludendo tutte le altre utilità alle quali invece le cronache recenti fanno riferimento.

Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea come la modifica che si vuole apportare al testo del provvedimento tramite gli identici emendamenti Dori 1.22 e Gianassi 1.23 costituisca un correttivo adeguato del testo in esame in quanto teso a ripristinare quanto attualmente previsto dalla normativa vigente. Evidenzia, infatti, che ad oggi non è necessario che la promessa o la dazione debba riguarda necessariamente un'utilità economica, ma possa riguardare un'utilità di qualsiasi genere.

Annuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sugli identici emendamenti Dori 1.22 e Gianassi 1.23.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Dori 1.22 e Gianassi 1.23.

Michela DI BIASE (PD-IDP), illustra l'emendamento Gianassi 1.24, che sopprime il secondo comma dell'articolo 346-*bis* codice penale, il quale reca la definizione di «altra mediazione illecita».

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo sulla proposta emendativa in esame, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle, poiché la lettera e) dell'articolo 1 propone una formulazione che presenta seri problemi di tassatività, diminuendo la portata applicativa del reato di traffico di influenze illecite.

Evidenzia come tale fattispecie di reato sia tipica dei soggetti che agevolano le manovre corruttive e come esso costituisca non solo un reato spia per i casi di abuso d'ufficio ma anche per fenomeni mafiosi; difatti le organizzazioni criminali spesso si servono dei cosiddetti «colletti bianchi» al fine di esercitare pressioni corruttive.

Ritiene, ancora, che con la nuova formulazione dell'articolo 346-*bis* codice penale, siano state escluse una serie di condotte dall'area del penalmente rilevante, come ad esempio il fatto che l'utilità data o promessa debba essere necessariamente di natura economica, escludendo i casi di prestazioni sessuali o di voti di scambio.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.24.

Devis DORI (AVS), illustrando l'emendamento 1.25 a sua firma, afferma come esso incida sulla lettera e) dell'articolo 1, allo scopo di allargare l'ambito di applicabilità dell'articolo 346-*bis* codice penale a tutti i casi in cui la mediazione illecita provochi un vantaggio indebito o un danno ingiusto ad altri, anche se ciò non costituisca reato.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Dori 1.25, evidenzia come il comma 2 dell'articolo 346-*bis* codice penale richiede che l'atto contrario ai doveri d'ufficio debba costituire reato e che, allo stesso tempo, si abolisce il reato di abuso d'ufficio, rendendo quindi lecite molte delle condotte che sarebbero potute essere oggetto del nuovo reato di traffico di influenze illecite.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 1.25.

Irene MANZI (PD-IDP), illustrando l'emendamento Gianassi 1.27, sottolinea che con tale proposta emendativa si sopprime l'espressione «costituente reato» e che di fatto tale fattispecie prevede la definizione esplicita dell'«altra mediazione illecita», ossia una mediazione tale da indurre il soggetto a compiere un atto contrario al proprio dovere

d'ufficio che tuttavia deve costituire reato, dando vita ad una contraddizione in termini, poiché non sono comprese le condotte rientranti in tale fattispecie di reato.

Rileva, inoltre, che sarebbe opportuno inserire al fine di meglio definire la fattispecie di reato, in alternativa al vantaggio indebito, anche il danno ingiusto ad altri.

Valentina D'ORSO (M5S), preannunciando il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta emendativa in esame, si richiama al suo intervento in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.25 e afferma come l'approvazione dell'emendamento Gianassi 1.27 permetterebbe di neutralizzare l'operazione del Governo che mira a restringere particolarmente il campo applicativo del reato di traffico di influenze illecite.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.27.

Valentina D'ORSO (M5S), illustrando l'emendamento 1.28 a sua prima firma, rileva come tale proposta emendativa abbia una finalità costruttiva, poiché, prendendo atto dell'abolizione dell'abuso d'ufficio, va a potenziare la portata applicativa di altri reati, come quello di cui all'articolo 353 codice penale recante la turbata libertà degli incanti, nel quale vengono aggiunte anche le procedure concorsuali e gli affidamenti diretti di appalti pubblici.

Sottolinea come, così facendo, si garantirebbe tutela a determinati fatti particolarmente odiosi di cui sono vittime i cittadini. Tale intervento si rende maggiormente necessario a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, che ha innalzato le soglie per le quali è possibile procedere con l'affidamento diretto degli appalti.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.28.

Michela DI BIASE (PD-IDP), illustrando la proposta emendativa Gianassi 1.29, evidenzia come esso intervenga sul reato di turbata libertà degli incanti, di cui all'articolo 353 codice penale, estendendo l'applicazione di tale fattispecie anche al pubblico ufficiale e all'incaricato di pubblico servizio e auspica che il rappresentante del Governo e i relatori modifichino l'orientamento del parere che hanno espresso in precedenza.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.29.

Valentina D'ORSO (M5S), illustrando l'emendamento soppressivo 2.1 a sua prima firma, constata che l'articolo 2 interviene su moltissimi articoli del codice penale, evidenziandosi un problema di metodo di intervento normativo, non essendovi, tra l'altro, una *ratio* comune.

Sottolinea come l'unico filo conduttore di tali interventi potrebbe essere quello di garantire l'impunità ad una serie numerosa di soggetti e di rendere maggiormente complesse le attività investigative dei magistrati.

Evidenzia, infatti, come gli interventi limitanti in merito alle intercettazioni telefoniche e alla loro pubblicazione non risolvono un reale problema, che, secondo gli auditi, era già stato risolto con le leggi Orlando e Bonafede.

Ritiene, infine, che tutto ciò che è rilevante sotto il profilo del pubblico interesse andrebbe pubblicato senza limitazioni.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento D'Orso 2.1, sottolinea come l'articolo che questo si propone di sopprimere sia un compendio di

revisioni al Codice di procedura penale che tratta norme tra loro eterogenee e che meriterebbero, ciascuna, di un'attenta considerazione. Ritieni, peraltro, che le modalità con cui l'articolo 2 si propone di affrontare la modifica delle norme codicistiche potrebbe esporre le norme di risulta a profili di illegittimità costituzionale e, in aggiunta, al rischio di mancata attuazione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, essendo da poco trascorsa la mezzanotte ed essendo ancora in corso i lavori della Commissione, rammenta che, come deciso nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, i tempi di intervento per i gruppi e a titolo personale sono ridotti della metà, rispettivamente a 2 minuti e mezzo e a trenta secondi, fermo restando l'impegno della Presidenza a non applicare tali limiti in maniera rigida.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.1.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento D'Orso 2.2, del quale è cofirmataria, evidenzia come il *dossier* predisposto dagli Uffici dedichi ampio spazio all'articolo 2 del provvedimento in esame. Osserva che, tra gli altri, il tema di maggior rilievo è certamente quello relativo alle intercettazioni, reputando che queste siano considerate dalla maggioranza e dal Governo alla stregua di un «male assoluto». Ritieni, infatti, che sotto il mantello dei costi delle intercettazioni si nasconda la volontà di impedire la prosecuzione di indagini scomode, sebbene, ricorda, siano state proprio le intercettazioni ad aver permesso il recupero, tra il 2015 e il 2020, di beni per un valore di circa 35 miliardi di euro. Rileva, da ultimo, come la lettera a) dell'articolo 2, riscrivendo l'articolo 103 del Codice di procedura penale relativo alle comunicazioni tra difensore ed imputato, introduca garanzie ultronee e distoniche rispetto alla giurisprudenza che si è formata sul punto.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.2.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2.3, osserva come questo si proponga di integrare il disposto del comma 6-*bis* dell'articolo 103 del Codice di procedura penale conformemente ad un orientamento giurisprudenziale che tutela il difensore nell'esercizio della sua attività difensiva. Evidenzia come, scopo del proprio emendamento, sia quello di chiarire che, al di fuori dell'attività difensiva, la comunicazione tra imputato e difensore sia esclusa dal divieto d'acquisizione.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), associandosi alle considerazioni svolte dal collega Cafiero De Raho, ricorda che alcuni recenti casi di cronaca hanno dimostrato che l'emendamento in discussione sia necessario per permettere, in deroga al divieto di acquisizione di ogni forma di comunicazione, l'intercettazione delle comunicazioni tra imputato e difensore non pertinenti all'attività professionale svolta da quest'ultimo. Richiama a riguardo il rapporto ambiguo tra Matteo Messina Denaro e la parente che svolgeva la funzione di avvocato.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 2.3.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2.4, specifica che, conformemente al precedente emendamento a sua firma 2.3, l'emendamento si propone di recepire l'orientamento giurisprudenziale che chiarisce

come l'attività difensiva debba svolgersi nel rispetto delle regole e la stessa, dunque, non possa trasformarsi in veicolo di consumazione di reati.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 2.4.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2.5, constata che la norma che l'emendamento intende modificare potrebbe ingenerare confusione in conseguenza della sua non felice formulazione. Ritiene, infatti, che, ove l'emendamento a sua firma non venisse approvato, non risulterebbe chiaro quali ipotesi darebbero corso all'interruzione delle operazioni di intercettazione, non potendosi definire, per via dell'errata formulazione della norma, quali siano le conversazioni o comunicazioni vietate dalla legge.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento D'Orso 2.5, condivide le osservazioni della collega D'Orso e chiede al Viceministro e ai relatori di chiarire se la norma intenda fare riferimento a conversazioni o comunicazioni vietate o piuttosto al divieto di intercettazione delle medesime. Ritiene, infatti, come appare evidente e come evidenziato dal *dossier* predisposto dagli Uffici che fa riferimento invece al termine intercettazioni, che la formulazione della norma ne comprometta la stessa applicazione in sede processuale.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.5.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 2.6, ribadisce che la finalità, anche in questo caso, è quella di recepire gli orientamenti giurisprudenziali in materia escludendo l'applicabilità dei commi 4, 5, 6 e 6-*bis* dell'articolo 103 del codice di procedura penale in tutti i casi in cui il difensore sia indagato o imputato.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 2.6.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2.7, evidenzia come il provvedimento si proponga di modificare il comma 2-*bis* dell'articolo 144 del Codice di procedura penale. Osserva, infatti, come la norma intenda vietare la pubblicazione delle intercettazioni, ancorché legittime e rilevanti, salvo che le stesse non siano riprodotte da un giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzate nel corso di un dibattimento. Ritiene, dunque, che tale restrizione sia del tutto eccessiva e limiti oltremodo la possibilità di pubblicazione di intercettazioni, impedendo ai cittadini di conoscere fatti di pubblico interesse.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento D'Orso 2.7, evidenzia che già la riforma dell'ex Ministro della giustizia Andrea Orlando ha corretto talune storture insite nella disciplina delle intercettazioni: infatti, come dimostrano anche i dati statistici, la loro pubblicazione risulta fortemente limitata e circoscritta solo a quelle rilevanti; gli ulteriori vincoli previsti dal provvedimento in esame dimostrano il chiaro intento della maggioranza di limitare l'accesso alle informazioni da parte della pubblica opinione.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.7.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), illustrando l'emendamento Gianassi 2.8, di cui è cofirmataria, sottolinea che esso mira a consentire la pubblicazione delle intercettazioni non rilevanti quando abbiano un palese carattere di pubblico interesse.

Valentina D'ORSO (M5S) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento in esame, che introduce un'eccessiva discrezionalità nella individuazione delle intercettazioni che possono essere pubblicate. A suo avviso, è più opportuno mantenere la disciplina vigente.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.8.

Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 2.9.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), illustrando l'emendamento Gianassi, 2.10, di cui è cofirmataria, identico all'emendamento Dori 2.9, ribadisce l'opportunità di consentire la pubblicazione delle intercettazioni di rilevante interesse pubblico.

Valentina D'ORSO (M5S), preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sugli identici emendamenti Dori 2.9 e Gianassi 2.10, che hanno il pregio di ridimensionare i danni derivanti dai divieti imposti dal Governo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Dori 2.9 e Gianassi 2.10.

Valentina D'ORSO (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 2.11, ribadisce che l'obiettivo dell'Esecutivo è di compromettere il diritto di cronaca e, conseguentemente, il diritto dei cittadini ad essere informati.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.11.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento Gianassi 2.12, di cui è cofirmataria, che persegue il medesimo obiettivo di salvaguardare la pubblicazione delle intercettazioni che rivestono un palese interesse pubblico.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.12.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento Gianassi 2.13, di cui è cofirmataria.

La commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.13.

Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 2.14.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), a sua volta, illustra l'emendamento Gianassi 2.15, di cui è cofirmataria, identico all'emendamento Dori 2.14.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Dori 2.14 e Gianassi 2.15.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.16, finalizzato a preservare la disciplina vigente di cui all'articolo 268 del codice di procedura penale, che consente un uso oculato delle intercettazioni prevenendo eventuali abusi.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), a sua volta, illustra l'emendamento Gianassi 2.17, di cui è cofirmataria, identico all'emendamento D'Orso 2.16. Precisa, in particolare che sulla materia delle intercettazioni sono già intervenute talune disposizioni del decreto-legge n. 105 del 2023, ampliando la discrezionalità del giudice nello stralcio delle intercettazioni non rilevanti ai fini del procedimento.

La Commissione respinge gli identici emendamenti D'Orso 2.16 e Gianassi 2.17.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), illustra l'emendamento D'Orso 2.18, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.18.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), illustra l'emendamento D'Orso 2.19, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.19.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.20 che è volto a sopprimere la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, che introduce una serie di complesse modifiche all'articolo 291 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari. Segnala a tale proposito che con la modifica introdotta al comma 1-ter del richiamato articolo del codice di procedura penale si tenta di circoscrivere la possibilità che emergano soggetti diversi dalle parti che interloquiscono nelle comunicazioni intercettate. Ritene ancor più grave la modifica apportata al medesimo articolo 291 del codice di procedura penale dal numero 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, che introduce l'istituto dell'interrogatorio preventivo di garanzia del soggetto sottoposto a indagini preliminari, prima che venga assunta l'eventuale misura cautelare, salvo che sussistano le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell'inquinamento probatorio. A suo parere dal testo così formulato, che impone l'obbligatorietà dell'interrogatorio preventivo in caso di pericolo di reiterazione del reato, emerge la chiara finalità di garantire l'impunità ai cosiddetti colletti bianchi, peraltro con una previsione del tutto illogica, destinata ad appesantire le procedure.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.20.

Carla GIULIANO (M5S) interviene sull'emendamento D'Orso 2.21 volto a sopprimere la modifica recata all'articolo 291 del codice di procedura penale dal numero 1) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, con la quale si introduce il divieto per il pubblico ministero di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione. Segnala che, come già rilevato dalla collega D'Orso, la modifica più sconcertante è quella successiva, volta ad introdurre l'interrogatorio preventivo di garanzia del soggetto sottoposto ad indagini preliminari, prima dell'eventuale applicazione delle misure cautelari. Fa presente a tale proposito che sono esclusi dalla possibilità di evitare l'interrogatorio preventivo anche reati di particolare gravità quali il traffico illecito di influenze, la concussione o il traffico di rifiuti, che generalmente coinvolgono più soggetti peraltro difficili da perseguire. Evidenziato il rischio che con l'introduzione dell'interrogatorio di garanzia siano facilitati i co-imputati non sottoposti a misure cautelari, ritiene che tale misura sia destinata a porre nel nulla

indagini molto complesse e molto articolate che all'inizio sono limitate ad alcuni soggetti e che successivamente si estendono anche ad altri.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.21.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento Gianassi 2.22, fa presente la disposizione introdotta con la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 rischia di produrre un effetto paradossale dal momento che l'essenza delle misure cautelari è quella di essere «a sorpresa». Si domanda quindi dove sia la sorpresa se con l'introduzione dell'interrogatorio preventivo di forniscono al soggetto interessato le informazioni necessarie per aggirare il reato. Nel richiamare le considerazioni sulla natura truffaldina della formulazione adottata, fa presente i rischi dell'anticipazione del contraddittorio e sottolinea che si tratta di un istituto «di bandiera» al quale non crede lo stesso legislatore, che lo circoscrive ad ipotesi limitate. Aggiunge che la disposizione contiene diversi difetti che per ragioni di tempo non è possibile illustrare compiutamente, facendo presente in primo luogo la mancata precisazione di quale debba essere la procedura nel caso in cui il giudice ritenga di applicare la misura cautelare. Si domanda a tale proposito in maniera ironica se il giudice debba invitare il soggetto ad attendere in corridoio l'esito della decisione o se lo debba congedare con una pacca sulla spalla, invitandolo ad andare a casa nelle more del provvedimento. In secondo luogo, chiede come mai, diversamente da quanto disposto dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in questo caso non sia stata prevista la presenza obbligatoria del difensore. Infine, si stupisce che il disegno di legge in esame non stabilisca un termine dilatorio minimo per l'interrogatorio di garanzia, sottolineando come con l'assetto previsto dalla disposizione non venga garantito un tempo congruo per lo studio degli atti. Preannunciando pertanto il rischio che aumenti il ricorso da parte dell'indagato alla facoltà di non rispondere, come testimoniato dalle recenti vicende liguri, fa presente che sarà sua cura illustrare gli ulteriori effetti della disposizione introdotta dal disegno di legge nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.22.

Stefania ASCARI (M5S) fa presente che anche l'emendamento 2.23 della collega D'Orso interviene sulle modifiche recate all'articolo 291 del codice di procedura penale e in particolare sull'introduzione *ex novo* dell'interrogatorio preventivo di garanzia di soggetti sottoposti a indagini preliminari prima dell'eventuale applicazione della misura cautelare. Rileva come la soluzione adottata sia destinata ad eliminare l'effetto sorpresa e costituisca pertanto un precedente gravissimo che va a tutto vantaggio dei reati dei cosiddetti colletti bianchi. Sottolinea a tale proposito che con la norma proposta prima di arrestare un presunto corrotto bisognerà avvertirlo in anticipo, garantendogli in sostanza l'impunità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 2.23 e Gianassi 2.24.

Valentina D'ORSO (M5S) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 2.25, tenendo ferma l'impostazione adottata nel disegno di legge, si limita ad escludere dal novero dei reati per cui è obbligatorio l'interrogatorio preventivo del soggetto sottoposto ad indagini preliminari i reati contro la pubblica amministrazione. Si dichiara convinta che se la maggioranza respingerà questo emendamento sarà chiaro a tutti, anche

all'esterno, che il suo obiettivo è quello di creare sacche di impunità per i colletti bianchi. Invita pertanto i colleghi ad esprimersi in senso favorevole, se non altro per smentire la narrazione dell'opposizione.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.25.

Carla GIULIANO (M5S) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 2.26 tenta di sottrarre al meccanismo dell'interrogatorio preventivo almeno i delitti commessi con armi o con altri mezzi di violenza personale, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni. Ritiene che l'introduzione di tale interrogatorio rappresenti una misura irragionevole e priva di utilità dal momento che l'indagato si avvarrà della facoltà di non rispondere o tenterà di limitare i danni con le sue dichiarazioni, con il rischio concreto, evidenziato da tutti i procuratori in sede di audizioni, di dare un colpo mortale alle indagini e al dibattimento. Rileva a tale proposito che l'indagato sarà in tal modo posto a conoscenza preventivamente dell'intero quadro probatorio, incrementando il rischio di un suo inquinamento, a differenza degli altri soggetti coinvolti e non destinatari di eventuali misure cautelari.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giuliano 2.26 e Gianassi 2.27.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), nel richiamare il rischio che in alcune circostanze l'interrogatorio preventivo elimini l'effetto sorpresa, fa presente che l'emendamento 2.28 del collega Gianassi è volto ad escludere tale ipotesi per i reati di terrorismo e di mafia. Ritiene non si tratti di una richiesta inverosimile, sottolineando come l'intento sia quello di evitare che per un'eterogenesi dei fini proprio un Governo securitario come quello attuale si renda responsabile dell'eventualità che un soggetto indagato per terrorismo o mafia, grazie all'opportunità dell'interrogatorio preventivo, sia messo nelle condizioni di sottrarsi alla giustizia. In particolare non vorrebbe che tale responsabilità ricadesse proprio sul Ministro Nordio che tanto ha insistito per la sanzione disciplinare nei confronti dei giudici del tribunale di Milano con riguardo al cosiddetto «caso Uss».

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.28.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) fa presente che l'emendamento Gianassi 2.29 è volto a ridurre il termine entro il quale deve avvenire la notifica dell'interrogatorio preventivo alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.29.

Valentina D'ORSO (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 2.30, segnala che la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 introduce una modifica all'articolo 292 del codice di procedura penale in materia di ordinanza con cui si dispone la misura cautelare, in conseguenza dell'introduzione dell'interrogatorio preventivo prevista dalla precedente lettera e). Considera eccessiva la modifica dell'articolo 292 del codice di procedura penale, volta a prevedere la nullità dell'ordinanza nel caso in cui il giudice non tenga conto di quanto dichiarato in sede di interrogatorio preventivo o se l'interrogatorio non sia stato espletato o risulti nullo, ritenendo che tale misura possa essere pregiudizievole dell'eventuale rilascio del soggetto per vizi procedurali.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.30.

Carla GIULIANO (M5S) fa presente che l'emendamento D'Orso 2.31 è volto a sopprimere la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, che attribuisce al giudice in composizione collegiale la competenza sulla decisione circa l'applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva nel corso delle indagini preliminari. Ricordando che i soggetti auditi hanno evidenziato una serie di problematiche di natura tecnica e di coordinamento con ulteriori norme del codice di procedura penale, dichiara di non comprendere la *ratio* della misura, che comporterà la completa paralisi dell'attività degli uffici giudiziari, in particolare di quelli di piccole e medie dimensioni.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento D'Orso 2.31, sottolinea come la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, che, in tema di interrogatorio di garanzia, inserisce nell'articolo 294 del codice di procedura penale il riferimento anche al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*, del medesimo codice, rischi di mettere in difficoltà soprattutto i tribunali più piccoli.

Sottolinea, inoltre, che, a seguito dell'approvazione del provvedimento, i procedimenti per i reati più gravi, con l'imputo *in vinculis* verranno decisi senza contraddittorio, contrariamente all'intenzione dichiarata dal Governo.

Ritiene che non sia chiaro l'obiettivo di tale disposizione e sottolinea che, qualora questo fosse quello di spingere i pubblici ministeri a chiedere la custodia cautelare in luogo della restrizione in carcere, e quindi se l'intento fosse quello di prevedere un rimedio al problema del sovraffollamento delle carceri, il Governo dovrebbe esplicitare tale volontà.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento D'Orso 2.31 sottolineando che, come avvenuto nella giornata odierna, il semplice malfunzionamento di un *provider* può bloccare l'intero sistema giustizia. In proposito, preannuncia la presentazione di un atto di sindacato ispettivo in merito al citato malfunzionamento del relativo portale dei servizi telematici.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.31.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia come, data la tarda ora e il calo di attenzione riscontrato da parte dei deputati dei gruppi di maggioranza, sia particolarmente faticoso per i commissari di opposizione effettuare i propri interventi. Chiede quindi la Commissione sia sospesa per convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di rimodulare i lavori della Commissione.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) si associa alla richiesta della collega D'Orso.

Ciro MASCHIO, *presidente*, invita i commissari a non disturbare gli interventi dei colleghi e assicura che sarà sua cura evitare che ciò accada nuovamente. Ritiene tuttavia che non vi siano nuovi elementi per convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza e che pertanto la Commissione possa procedere con i propri lavori.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di conoscere quali fossero i motivi che hanno determinato l'ilarità della collega Varchi durante l'intervento dell'onorevole Serracchiani.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ritiene che dopo oltre otto ore di seduta, un breve rumore di sottofondo non possa giustificare la richiesta di convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza. Ribadisce quindi che sarà sua cura vigilare per garantire a tutti di poter intervenire senza essere disturbati.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, rammenta come la presidenza si fosse riservata di rivalutare le tempistiche d'esame del provvedimento in base all'andamento dei lavori. Chiede quindi se la Commissione procederà ininterrottamente o se è prevista una sospensione dei lavori per proseguire l'esame alle ore 9.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nel confermare di essersi riservato di effettuare una valutazione circa l'andamento dei lavori, ribadisce che non vi sono elementi che al momento richiedono di essere oggetto di ulteriore valutazione e che, per il momento, la Commissione possa proseguire con l'esame del provvedimento.

Andrea CASU (PD-IDP), illustra l'emendamento Gianassi 2.32 che sopprime il numero 2) della lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 2 e, conseguentemente, le lettere *h*), *l*) e *m*) del medesimo comma, relative al giudice in composizione collegiale e che estendono la nuova composizione collegiale alle ipotesi di aggravamento della misura cautelare.

Sottolinea come sebbene i temi da affrontare siano particolarmente seri e coinvolgano direttamente la vita dei cittadini, i gruppi di opposizione siano costretti ad affrontarli, per esigenze interne alla maggioranza, in termini temporali non concepibili.

Ritiene che la richiesta avanzata dai tutti i gruppi di opposizione di convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza dovrebbe essere accolta dalla presidenza, anche in ragione del fatto che sono stati fino ad ora esaminati circa il sessanta per cento degli emendamenti e della delicatezza dei temi da affrontare.

Devis DORI (AVS) sottolinea come l'emendamento Gianassi 2.32 effettui delle modifiche puntuali riferite alla decisione attribuita al collegio ed abbia come obiettivo quello di ripristinare la normativa in vigore.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.32.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'emendamento D'Orso 2.33, del quale è cofirmataria, volto a sopprimere la lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 2 che estende la nuova composizione collegiale alle ipotesi di aggravamento della misura cautelare. Ritiene che tale norma sia scarsamente praticabile, come emerge anche dallo stesso disegno di legge che, all'articolo 9, rinvia di due anni l'entrata in vigore della stessa.

Sottolineando il grave livello di carenza di personale del comparto giustizia, ritiene che tale disposizione determinerà la paralisi degli atti giudiziari.

Citando, quindi, alcuni dati del Consiglio superiore della magistratura, sottolinea la grave carenza di organico che affligge la magistratura e che paralizza l'attività giudiziaria.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto favorevole sull'emendamento D'Orso 2.33 e sottolinea come la citata lettera *h*) sia in contraddittorio con le disposizioni del comma 3 dell'articolo 8 del provvedimento in base al quale dall'attuazione del provvedimento, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.33.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, preso atto che vi è un accordo tra i gruppi di maggioranza a concludere l'esame degli emendamenti prima dell'avvio dei lavori dell'Assemblea sul disegno di legge in materia di autonomia differenziata, previsto per la tarda mattinata di domani, osserva che mancano ancora 32 voti.

Sulla base dei tempi previsti per gli interventi, di circa due minuti per gruppo, sottolinea come manchino ancora almeno 3 ore e un quarto alla fine dell'esame delle proposte emendative.

Considerato che nella mattinata non sono previsti lavori in Assemblea, non comprende il motivo per il quale non sia possibile proseguire l'esame delle proposte emendative prima dell'avvio dei lavori dell'Assemblea, a meno che non lo si voglia ravvisare in una sorta di accanimento nei confronti dell'opposizione.

Maria Carolina VARCHI (FDI) replicando al collega, conferma la volontà dei gruppi di maggioranza di rispettare il termine già fissato per lunedì 24 giugno l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea. La scelta di proseguire nei lavori va anche vista nell'ottica della necessità di acquisire sul testo il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva, nonché della richiesta di diversi colleghi di poter partecipare alle sedute di diverse Commissioni convocate nel corso della mattinata, ivi comprese Commissioni d'inchiesta, e bicamerali.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) insiste nella propria richiesta, ritenendo che la Commissione si potrebbe convocare alle ore 8 per concludere i propri lavori entro le ore 11.30 senza sovrapporsi ad altri organi parlamentari.

Si rivolgere anche al rappresentante del Governo, del quale riconosce l'esperienza parlamentare, evidenziando come ritenga incomprensibile la volontà di concludere in una seduta notturna l'esame delle proposte emendative.

Valentina D'ORSO (M5S) prende atto che la Presidenza ritenendo inconciliabili lavori della Commissione con i concomitanti impegni delle Commissioni d'inchiesta stia dimostrando una sensibilità sul tema della sovrapposizione dei lavori di più organi parlamentari mai dimostrata in passato e auspica che per il futuro la decisione odierna possa costituire un fecondo precedente, nel senso di impedire che la Commissione sia convocata contestualmente, in particolare, alla Commissione antimafia.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce la richiesta di convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche in ragione del fatto che le prossime proposte emendative da esaminare riguardano il tema della privazione della libertà personale. A suo avviso, considerata la sensibilità di tutti sul tema del sovraffollamento carcerario la questione, oggetto di alcune delle successive proposte emendative, meriterebbe una attenzione maggiore che non ritiene tuttavia essere nelle corde dei colleghi di

maggioranza.

Fa presente quindi di aver appreso che tutti i presidenti dei gruppi di opposizione hanno conferito con il Presidente Fontana in merito all'andamento dei lavori della seduta odierna della Commissione.

Sottolinea, inoltre come la preoccupazione di dover trasmettere il testo del provvedimento alle Commissioni competenti in sede consultiva nei termini utili a consentire loro di esprimere il parere non appare fondata in quanto per prassi le Commissioni sono solite esprimersi sul testo originario del provvedimento senza attendere la conclusione della fase emendativa.

Evidenzia, inoltre, come nel caso di specie il provvedimento trasmesso dal Senato sia di fatto «immodificabile».

Per quanto attiene alla osservazione in merito alla concomitanza dei lavori delle Commissioni permanenti con quelli delle Commissioni bicamerali prende atto della nuova prassi e si riserva di evidenziare alla Presidente della Commissione antimafia la necessità di coordinare le convocazioni di tale Commissione con quelle delle Commissioni permanenti.

Ritiene, inoltre, che una forzatura nella prosecuzione dei lavori della Commissione si riverbererà necessariamente anche su quelli dell'Assemblea, in quanto la prossima seduta si aprirà con gli interventi in merito a quanto avvenuto nel corso di questa seduta.

Nella consapevolezza della necessità di concludere l'esame del provvedimento nei tempi utili a consentirne l'avvio dell'esame in assemblea per la giornata di lunedì 24 giugno, fa presente che qualora la presidenza valutasse di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta, il Partito Democratico sarebbe disponibile a proseguire i lavori nella giornata di giovedì.

Ciro MASCHIO, *presidente*, precisa di aver anche lui avuto le opportune interlocuzioni con il Presidente Fontana, al quale ha rappresentato le modalità di svolgimento dei lavori e le scelte adottate che a suo avviso sono in piena sintonia con la prassi regolamentare. Ribadisce che al momento non vi sono le condizioni per ritornare sulle decisioni già assunte.

Carla GIULIANO (M5S), illustrando la proposta emendativa D'Orso 2.34, evidenzia come la previsione dell'istituto dell'interrogatorio preventivo rende necessarie alcune modifiche alla procedura del riesame ed in particolare all'articolo 309, comma 5, codice di procedura penale.

Sottolinea come in tal modo si procede a impedire il corretto svolgimento delle indagini particolarmente complesse su alcune tipologie di reati particolarmente gravi, come ad esempio il traffico illecito di rifiuti.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) si associa a quanto affermato dalla collega Giuliano, avendo già evidenziando in diversi precedenti interventi le ragioni per le quali tale intervento non risulta convincente. Rileva, in particolare, che l'interrogatorio preventivo non viene applicato in maniera omogenea per reati di pari gravità e che, sopprimendo la lettera i) dell'articolo 2, si migliora il provvedimento in esame.

Devis DORI (AVS), ringraziando la collega D'Orso per aver presentato diversi emendamenti riferiti a tutte le parti dell'articolo in esame, permettendo così a tutti di poter entrare nel merito del provvedimento, sottolinea come tale proposta emendativa sia particolarmente opportuna e vada pertanto approvata, poiché non è chiaro per quale

ragione bisognerebbe appesantire il procedimento penale, laddove la finalità sembra essere esclusivamente quella di rendere macchinoso il sistema.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo in dissenso rispetto al proprio gruppo, sostiene che la norma in esame si ponga in contrasto con l'obiettivo di scrivere norme più chiare e motiva pertanto il suo dissenso criticando i toni eccessivamente pacati dei colleghi del gruppo del PD.

La commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.34.

Valentina D'ORSO (M5S), illustrando l'emendamento 2.35 a sua prima firma, sottolinea come, prevedendo che il giudice per le indagini preliminari si debba riunire in composizione collegiale, ciò comporterà la paralisi dei tribunali di piccole dimensioni. Si chiede se il Governo intenda sopprimere i tribunali di tali dimensioni e rammenta come alcuni auditi abbiano riferito che vi sia il rischio che, per sopperire alle carenze di organico della magistratura, vengano impiegati nei collegi anche i giudici civili.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) fa presente come non debba essere considerato solo il profilo della carenza di organico della magistratura, ma altresì quello del grande carico di lavoro degli uffici del giudice per le indagini preliminari.

Ricorda, inoltre, che il Governo ha istituito un tavolo tecnico volto alla riapertura di alcuni tribunali di piccole dimensioni che erano stati precedentemente aboliti e ciò contribuirebbe ancor di più a creare problemi di organico per la magistratura giudicante.

Devis DORI (AVS) rileva come la proposta emendativa della collega D'Orso sia assolutamente opportuna e sottolinea che l'articolo 8 del disegno di legge prevede che le misure del provvedimento in esame debbano provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili, evidenziando tuttavia che vi sarebbe, invece, necessità di stanziare ulteriori risorse economiche e umane al fine di potenziare gli uffici giudiziari.

Andrea CASU (PD-IDP) afferma che tra le questioni da porre vi è quella dell'assenza di personale e propone di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici già svolti.

La commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.35.

Carla GIULIANO (M5S), illustrando l'emendamento D'Orso 2.36, rileva come si vada a creare un'incongruenza nel momento in cui si interviene soltanto sulla necessità della composizione collegiale del giudice delle indagini preliminari, senza considerare che il Pubblico Ministero può richiedere l'applicazione delle misure cautelari anche nel corso del processo per direttissima di fronte al tribunale in composizione monocratica.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) concorda con tale proposta emendativa volta a sopprimere la lettera l), che imporrebbe un carico di lavoro abnorme al giudice per le indagini preliminari senza prevedere le necessarie risorse umane.

Rileva, inoltre, che al momento sono in servizio presso gli uffici giudiziari i funzionari addetti all'ufficio per il processo, che tuttavia non hanno ancora la garanzia del contratto a tempo indeterminato e conseguentemente si dimettono poiché spesso vincono concorsi pubblici per impieghi che garantiscono maggiore stabilità. Sottolinea, ancora,

come tali risorse umane abbiano dato grande supporto ai magistrati e come gli uffici giudiziari debbano ricevere ancora più supporto.

Devis DORI (AVS) evidenzia come vada affrontata sia la questione dei problemi di organico dei magistrati addetti all'ufficio del giudice per le indagini preliminari, sia quella della carenza di risorse umane negli uffici di supporto, sottolineando come vi sono delle convenzioni, come quella con la regione Veneto, che tuttavia non sono pienamente soddisfacenti perché i soggetti che vengono selezionati per lavorare negli uffici giudiziari non hanno una formazione adeguata.

Andrea CASU (PD-IDP) fa presente come sia fondamentale svolgere dei concorsi specifici che garantiscano l'assunzione di profili lavorativi specifici e rileva che le convenzioni citate dal collega Dori sono state stipulate solo con alcune regioni.

La commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.36.

Stefania ASCARI (M5S), illustrando l'emendamento D'Orso 2.38, sottolinea che l'articolo 369 codice di procedura penale già nella sua forma vigente prevede che l'informazione di garanzia debba contenere, tra le altre cose, l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto.

Evidenzia, in proposito, che nel corso dell'esame presso il Senato è stato modificato il testo del disegno di legge al fine di inserire anche la descrizione sommaria del fatto, proprio perché gli elementi sopra citati già sono presenti nella normativa vigente.

La commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.38.

Michela DI BIASE (PD-IDP), illustrando l'emendamento Gianassi 2.41, richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme della cosiddetta legge Pecorella in materia di inappellabilità da parte del Pubblico Ministero della sentenza di proscioglimento di primo grado tranne nel caso in cui emergano nuove prove a seguito del giudizio di primo grado.

Valentina D'ORSO (M5S), ringraziando il collega Gianassi per aver presentato questa proposta emendativa che interviene in maniera chirurgica sul testo del disegno di legge, sottolinea che un simile intervento normativo in passato è stato dichiarato incostituzionale e che limitare solo ad alcuni reati l'inappellabilità da parte del Pubblico Ministero della sentenza di proscioglimento di primo grado non sottrae tale norma al rischio di una censura di incostituzionalità.

Devis DORI (AVS) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Gianassi 2.41, che mira a sopprimere una norma del provvedimento suscettibile di essere censurata dalla Corte costituzionale.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.41.

Stefania ASCARI (M5S), illustrando l'emendamento D'Orso 2.42, di cui è cofirmataria, evidenzia che esso mira a mantenere la possibilità, per il pubblico ministero, di presentare appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati più gravi, tra cui l'associazione mafiosa, la tratta di esseri umani, la violenza sessuale e la pedopornografia.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento in esame, che introduce un principio condivisibile, ma amplia eccessivamente il novero dei reati per i quali è possibile appellarsi contro le sentenze di proscioglimento.

Devis DORI (AVS) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento D'Orso 2.42, ribadendo che la norma prevista dal Governo rischia seriamente di essere dichiarata da parte della Corte costituzionale.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.42.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.44, che abolisce il divieto di *reformatio in peius* dei procedimenti giudiziari, prevedendo tuttavia una norma transitoria per evitare che la nuova disciplina impatti sulla strategia difensiva dell'imputato.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) esprime apprezzamento per la norma transitoria proposta dei colleghi del Movimento 5 Stelle: l'assenza di uno strumento analogo, infatti, ha prodotto gravi disfunzioni nella recente riforma della disciplina sulla prescrizione. Analogamente, con l'abolizione dell'abuso d'ufficio prevista dal provvedimento in esame è presumibile che vengano meno gli effetti di oltre 3 mila sentenze emesse negli ultimi anni.

Devis DORI (AVS) preannuncia l'astensione di Alleanza Verdi e Sinistra sull'emendamento in esame, che non appare in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.44.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.1, interamente soppressivo dell'articolo 3, in coerenza con l'obiettivo di salvaguardare la disciplina vigente in materia di trascrizione e pubblicazione delle intercettazioni.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 3.1.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo D'Orso 3.01, evidenzia che esso mira a reintrodurre tra i reati ostativi alla concessione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario i reati contro la pubblica amministrazione. Peraltro, al comma 2 si precisa che tali benefici possono essere concessi, tuttavia, ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già raggiunto un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Orso 3.01.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), illustra l'articolo aggiuntivo D'Orso 3.02, di contenuto analogo al precedente articolo aggiuntivo D'Orso 3.01.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) concorda sull'opportunità di prevedere tra i reati ostativi quanto meno quelli connessi all'associazione criminale.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Orso 3.02.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento D'Orso 4.1, di cui è cofirmataria, sottolineando che la previsione di un collegio di giudici per le indagini preliminari produrrà ulteriori lacune, ed una conseguente paralisi, nell'organico degli uffici giudiziari di piccole e medie dimensioni.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 4.1.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 5.1, che prevede un adeguato incremento degli organici degli uffici giudiziari per far fronte alle attuali carenze, destinate ad aggravarsi in seguito alle misure previste dal provvedimento in esame.

Devis DORI (AVS) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento in esame, auspicando la convergenza anche delle forze di maggioranza.

La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 5.1.

Michela DI BIASE (PD-IDP), illustrando l'emendamento Gianassi 5.2, di cui è cofirmataria, precisa che, analogamente alla proposta emendativa Giuliano 5.1 testé illustrata, è finalizzato a potenziare l'organico della magistratura.

Valentina D'ORSO (M5S) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 stelle sull'emendamento in esame.

Devis DORI (AVS), a sua volta, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 5.2.

Stefania ASCARI (M5S), illustrando l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.01, evidenzia la necessità di incrementare le risorse destinate all'assistenza ai detenuti. Le attuali condizioni carcerarie, infatti, non sono degne di un Paese civile – come dimostra l'impressionante numero di suicidi in carcere: quarantaquattro dall'inizio dell'anno, uno ogni tre giorni – e rischiano di penalizzare in particolare le persone più vulnerabili.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) dichiara di sostenere l'articolo aggiuntivo 5.01 della collega Ascari, sottolineando quanto sia modica la richiesta in esso contenuta. Fa infatti presente che l'intervento è volto a destinare la somma di soli 2 milioni di euro all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, con particolare riguardo ad iniziative educative, culturali e ricreative. Nel rilevare che si tratta di programmi speciali necessari, evidenzia come le vere priorità siano altre rispetto a quelle prospettate dalla maggioranza e richiama, oltre ai casi di suicidi, le condizioni di tensione e di sovraffollamento sperimentare nelle carceri. A suo avviso il disegno di legge in esame avrebbe potuto costituire l'occasione per intervenire in materia, sottolineando che l'opposizione non si sarebbe opposta a eventuali emendamenti del Governo o dei relatori che andassero nella direzione della liberazione anticipata o della liberazione anticipata speciale indicata dalla proposta di legge del collega Giachetti.

Lamentando che tale proposta pur incardinata in Commissione non sia stata oggetto di un esame celere, nonostante in tal senso si sia espresso anche il collega Pittalis, chiede l'accoglimento dell'articolo aggiuntivo Ascari 5.01.

Devis DORI (AVS) rileva che l'articolo aggiuntivo 5.01 della collega Ascari, analogamente a proposte emendative successive, affronta il dramma degli istituti penitenziari, che si esprime non soltanto dei frequenti casi di suicidio ma anche nel crescente fenomeno del disagio psichico dei detenuti e del sempre maggior numero di tossicodipendenti ristretti in carcere. Sottolineando che interventi come quello recato dall'articolo aggiuntivo Ascari 5.01 si rendono necessari non soltanto per ragioni di sicurezza ma anche per esigenze di recupero dei detenuti, fa presente che si tratta di temi che toccano la coscienza di tutti e auspica per il futuro un maggior impegno in materia, a partire dall'esame della proposta di legge del collega Giachetti.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 5.01.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.02, volto ad autorizzare procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici e mediatori culturali, al fine di favorire, in ottemperanza dell'articolo 27 della Costituzione, un percorso di risocializzazione all'interno delle carceri. Ritiene che siano indispensabili attività di formazione e presenza di personale per dimostrare ai detenuti che esiste un'alternativa garantita dalla cultura e dalla conoscenza. Richiama in particolare le condizioni delle strutture detentive per minori, citando in particolare il caso dell'istituto penale per i minorenni di Bologna, afflitto da una gravissima carenza di personale che rende difficile lo svolgimento dei compiti istituzionali e la fornitura ai ragazzi detenuti delle attività di istruzione e formazione che consentano loro un percorso di recupero. Nel segnalare che il caso specifico è oggetto di un'interrogazione parlamentare, considera inaccettabile che la carenza di personale e di funzionari specializzati determini il blocco delle attività educative, domandandosi di quali alternative possano godere i ragazzi se sono privi dei servizi degni di uno Stato democratico.

Michela DI BIASE (PD-IDP) interviene per sottolineare l'importanza dell'articolo aggiuntivo 5.02 della collega Ascari, evidenziando come nelle nostre carceri siano ristretti molti ragazzi provenienti da altri Paesi con i quali è difficile comunicare. Ritiene doveroso pertanto assumere ulteriori mediatori culturali che sono figure fondamentali per facilitare il rapporto con tali ragazzi e si augura che la maggioranza e il Governo dimostrino in futuro una maggiore attenzione per le carceri. Fa presente di essere tuttora in attesa di una risposta del Ministro Nordio in ordine ai fatti del Beccaria di Milano, dal quale sono recentemente evasi altri due ragazzi, evidenziando la drammaticità delle condizioni di tale istituto.

Devis DORI (AVS) interviene per sostenere l'articolo aggiuntivo Ascari 5.02, sottolineando che se è certamente bene destinare maggior fondi alla ristrutturazione degli istituti penitenziari esistenti e alla costruzione di nuovi edifici o al miglioramento delle condizioni degli agenti di polizia penitenziaria, fa tuttavia presente come manchino adeguati investimenti in favore di figure multidisciplinari. Ritenendo fondamentale pertanto l'intervento recato dall'articolo aggiuntivo della collega Ascari, sollecita tutti i colleghi ad andare insieme per il futuro nella direzione giusta.

Andrea CASU (PD-IDP) nel condividere totalmente le finalità dell'articolo aggiuntivo Ascari 5.02, dissente su un unico aspetto relativo al fatto che si sia deciso di ricorrere al solo strumento della procedura concorsuale. Non esclude che vi siano graduatorie in corso di validità alle quali attingere per il potenziamento dei funzionari giuridico-pedagogici e culturali, vista la condizione di emergenza.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 5.02.

Michela DI BIASE (PD-IDP) considera particolarmente importante l'articolo aggiuntivo 5.03 del collega Gianassi che si prefigge l'aumento della dotazione organica del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità con l'esplicito obiettivo di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova. Ricordando che, come già rilevato in precedenza, la messa alla prova è stata parzialmente smantellata con il cosiddetto decreto Caivano, evidenzia che l'articolo aggiuntivo in questione è volto a correre ai ripari rispetto alle scelte del Governo che il Partito democratico considera scellerate. Fa quindi presente che la volontà di investire risorse in tale ambito è determinata dal fatto che al suo gruppo, in allarme per la drammatica situazione degli istituti per minori, sta a cuore la riduzione dei casi di recidiva. Nel richiamare l'iniziativa del Partito democratico in materia di visita alle carceri, invita i colleghi ad andare presso le strutture penitenziarie per conoscerne le condizioni, citando in particolare il caso drammatico dell'istituto Casal del marmo di Roma e ricordando l'appello di Antigone sulle conseguenze del dopo Caivano in merito al sovraffollamento e alle condizioni inumane negli istituti per i minori e alle diffuse situazioni di fragilità.

Valentina D'ORSO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 5.03 del collega Gianassi, sottolineando l'audacia della richiesta, dal momento che è previsto l'incremento di 1.000 unità di personale. Nel ricordare che in una successiva proposta emendativa a sua prima firma si era previsto, in un'ottica riduttiva, un incremento di 300 unità, si dichiara a maggior ragione convinta di sostenere tale articolo aggiuntivo. Conclude sottolineando l'esigenza forte di aumentare le risorse umane indispensabili per garantire condizioni di vita più serene.

Devis DORI (AVS) dichiara di sostenere l'articolo aggiuntivo 5.03 del collega Gianassi, la cui finalità è quella di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale. Evidenzia come la situazione si sia aggravata nel corso del tempo, anche in conseguenza di particolari produzioni normative orientate in una specifica direzione. Segnala in conclusione che l'incremento di personale previsto dall'articolo aggiuntivo si aggiunge alla ordinaria facoltà assunzionale.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianassi 5.03.

Stefania ASCARI (M5S) fa presente che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.04 richiede l'assunzione di personale per gli uffici territoriali del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, da destinare ai ruoli di funzionari della professionalità pedagogica e di servizio sociale. Si tratta di figure carenti nella realtà catastrofica che caratterizza la giustizia minorile, sottolineando come i ragazzi detenuti provengano in molti casi da contesti difficili, spesso mafiosi, ai quali occorre dimostrare che il lavoro e la cultura sono l'unica alternativa al carcere. In conclusione, evidenzia come, nonostante

le molte segnalazioni, permangano dei dipartimenti minorili condizioni di lavoro e di vita non dignitose, tanto più trattandosi di soggetti vulnerabili anche in ragione dell'età.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 5.04.

Michela DI BIASE (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Gianassi 5.021, volto ad autorizzare la spesa di 20 milioni di euro annuali per la manutenzione delle strutture residenziali destinate all'accoglienza dei minori e dei giovani adulti. Rileva che il grande mistero di questa legislatura è rappresentato dal piano carceri del Ministro Nordio del quale, nonostante i molti annunci, non si conoscono tempi, spazi e risorse. Manifesta il timore che senza risorse adeguate le condizioni dei giovani detenuti nel nostro Paese sono destinate a non migliorare.

Valentina D'ORSO (M5S) ringrazia il Partito democratico per aver presentato l'articolo aggiuntivo Gianassi, sottolineando come la vivibilità degli istituti penitenziari sia garantita anche attraverso il decoro e la modernizzazione delle strutture.

Devis DORI (AVS) sottolinea la serietà del tema posto dall'articolo aggiuntivo del collega Gianassi, rilevando le carenze del nostro sistema di accoglienza dei minori e la necessità di migliorare tali strutture soprattutto al fine di ridurre le recidive.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianassi 5.021.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ricorda che nella scorsa legislatura si era avviato un programma di concorsi per coprire i ruoli degli operatori del diritto e, in particolare, dei dirigenti degli istituti penitenziari.

Nel ricordare che, in molti casi, i direttori devono dividere il loro impegno su più istituti penitenziari, fa presente che i richiamati concorsi hanno permesso di assumere molti nuovi direttori che stanno completando i due anni di apprendimento al fianco di direttori di esperienza e che, dunque, non sono ancora immediatamente fungibili.

Fa, quindi, presente che con l'articolo aggiuntivo del collega Gianassi si sollecita l'incremento della dotazione organica dei dirigenti degli istituti penitenziari rilevando l'assoluta necessità di figure in grado di coordinare le attività del carcere e di assumersi le relative responsabilità.

Stefania ASCARI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo all'articolo aggiuntivo Gianassi richiamando l'indagine specifica svolta dalla Commissione parlamentare antimafia nel corso della precedente legislatura sugli istituti di pena con particolare riguardo al regime di cui all'articolo 41-bis nella quale sono state anche rilevate le carenze in termini di personale dirigenziale.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianassi 5.05.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.06 con il quale si chiede l'implementazione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri. Ricorda che tali strutture sono state istituite in via sperimentale nel 2006 per consentire alle madri detenute di tenere i figli con sé, richiamando l'importanza del supporto concreto fornito dalle associazioni e dai servizi sociali per consentire ai minori di andare a scuola, di svolgere attività al di fuori delle strutture e di non alienarsi in un regime comunque detentivo.

Nel sottolineare l'esigenza di dedicare cura e attenzione anche nei confronti delle madri, per favorire un loro percorso di reinserimento, evidenzia la necessità di risorse adeguate, auspica da parte di tutti un maggiore impegno sull'argomento.

Devis DORI (AVS) condivide il contenuto dell'articolo aggiuntivo Ascari 5.06, relativo all'implementazione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri. Sottolinea come tale proposta offra lo spunto per invitare i deputati di Forza Italia e gli altri deputati garantisti all'interno dei gruppi di maggioranza ad effettuare una attenta riflessione sulla disposizione contenuta nel disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, attualmente all'esame delle Commissioni riunite I e II, che prevede la modifica degli articoli 146 e 147 del codice penale in materia di esecuzione penale in caso di pericolo di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti nei confronti di donne incinte o di prole di età inferiore a un anno.

Michela DI BIASE (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 5.06, in quanto ritiene che, invece che prevedere la creazione di nuove strutture detentive, a maggior ragione per le detenute madri sia più corretto costruire delle case famiglia.

Le detenute madri, infatti, non dovrebbero essere recluse all'interno degli ICAM che sono delle carceri a tutti gli effetti, ma in strutture che si prestano maggiormente ad accogliere madri con bambini. Sottolinea, quindi, come nessun bambino dovrebbe entrare in un carcere e rammenta come l'interesse primario debba essere quello della tutela del minore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 5.06.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.07, volto ad incrementare di trecento unità il personale della giustizia minorile in ragione del probabile aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal cosiddetto «decreto Caivano».

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) sottolinea come il suo gruppo abbia sempre supportato le attività dell'Ufficio per il processo che sgravano dagli oneri burocratici il comparto giustizia e riconosce la necessità di interventi urgenti che possono essere affrontati con l'assunzione di personale con contratti a tempo determinato.

Evidenzia, tuttavia, come tali contratti a tempo determinato debbano poi essere necessariamente stabilizzati.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Orso 5.07.

Michela DI BIASE (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Gianassi 5.019 che prevede il potenziamento dell'organico dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale.

Sottolinea come tante delle difficoltà che si riscontrano negli istituti penitenziari minorili sono infatti legate alla carenza di tale tipo di personale in grado di mediare i conflitti.

Ritiene che tale proposta emendativa sia particolarmente rilevante ma, come ormai avviene da mesi, non può che constatare il silenzio assordante sul tema da parte della maggioranza.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianassi 5.019.

Michela DI BIASE (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Gianassi 5.010, del quale è cofirmataria, volto ad incrementare il fondo per le case famiglia protette.

Sottolinea come per il suo gruppo sia fondamentale la tutela del rapporto tra le detenute madri ed i loro figli e rammenta come la relazione tra madre e bambino nei primi anni di vita sia simbiotica. Ribadisce che interesse primario è la tutela degli interessi del minore e ritiene che le case famiglia protette siano le strutture adatte a consentire al bambino di non vivere i tempi del carcere.

Rammenta in proposito di aver recentemente visitato l'ICAM di Lauro e di aver tristemente constatato come in tale struttura i bambini siano soggetti ad uno stato di detenzione equiparato a quello delle madri.

Devis DORI (AVS) chiede di sottoscrivere l'emendamento aggiuntivo Gianassi 5.010, che ritiene una proposta fondamentale per effettuare un cambio di passo giuridico e culturale rispetto al tema delle donne detenute e dei loro bambini.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianassi 5.010.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo 5.011, a sua prima firma, che è volto a rifinanziare un fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette che risulta essenziale per dotare delle necessarie risorse l'erogazione dei servizi ai detenuti coinvolgendo soprattutto i minori in progetti educativi e ricreativi che possono essere particolarmente utili.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 5.011.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo 5.012, a sua prima firma, che intende finanziare la realizzazione di nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.). Segnala l'importanza della proposta in quanto nel corso delle sue visite in istituti penitenziari ha rilevato con stupore come non vi fosse separazione tra detenuti comuni e detenuti con problemi psichiatrici, e come questi ultimi fossero del tutto privi di assistenza specialistica.

Se a questa situazione di fatto si aggiungono le condizioni spesso disumane non deve purtroppo stupire il dato sulla recidiva, né quello drammatico sui suicidi in carcere e sulle aggressioni a coloro che operano al suo interno.

Michela DI BIASE (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Gianassi 5.013 richiama la drammaticità del disagio psichiatrico negli istituti di pena, dove spesso l'unica risposta è l'abuso di farmaci.

Appare al riguardo meritevole di denuncia la situazione del reparto psichiatrico di Rebibbia, i cui 8 posti non sono disponibili a causa di carenza di risorse e personale, evidentemente non adeguatamente incentivato.

Devis DORI (AVS) richiama un dato fornito dal direttore del carcere di Como secondo cui più della metà dei detenuti ha problemi di tossicodipendenza, è poco assistito e fa uso eccessivo di psicofarmaci.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Ascari 5.012 e Gianassi 5.013.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) intervenendo sull'articolo aggiuntivo Gianassi 5.014 ne illustra il contenuto, che verte sulle indennità da attribuire agli operatori socio-sanitari e a coloro che lavorano e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna fornendo un servizio psichiatrico di diagnosi e cura.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianassi 5.014.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo 5.015, a sua prima firma che disciplina l'attività del personale medico specialistico e sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura e che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale. Denuncia come vergognosa l'eventuale bocciatura di questa proposta da parte della maggioranza.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 5.015.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo 5.016, a sua prima firma, che riguarda anch'esso il tema delle risorse, con particolare riguardo a progetti volti a favorire l'esecuzione penale esterna, a prevenire la recidiva e accelerare i tempi di messa alla prova.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Ascari 5.016 e Gianassi 5.017.

Michela DI BIASE (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Gianassi 5.018, riguardante il finanziamento del Fondo per interventi straordinari sulle carceri, segnala come occorra mettere mano alle terribili condizioni degli istituti penitenziari, le cui strutture sono del tutto fatiscenti.

La proposta intende quindi finanziare progetti, modelli, impianti, rifunzionalizzare ambienti e riqualificare gli spazi esterni.

Devis DORI (AVS) condivide le finalità della proposta emendativa, evidenziando come il decoro degli ambienti abbia un valore particolare in quel contesto: basti pensare al momento di incontro con familiari o figli. Sicuramente aiuta a ridurre la conflittualità e inoltre l'emendamento in oggetto intende favorire un maggiore contatto tra il mondo interno alle carceri e la realtà associativa esterna.

Stefania ASCARI (M5S) invita i commissari a prendere coscienza dell'importanza di riqualificare ambienti spesso invivibili e con gravi carenze igieniche. Si sofferma inoltre sulla necessità di interventi strutturali per rendere effettivo l'isolamento di coloro che scontano il cosiddetto regime del 41-bis, avendo verificato che in quasi tutte le carceri vi sono situazioni di promiscuità.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianassi 5.018.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) interviene sull'articolo aggiuntivo Gianassi 5.020 che riproduce i contenuti di una proposta di legge del collega Magi che si propone un duplice obiettivo: da un lato, ridurre il sovraffollamento nelle carceri e, dall'altro, rimuovere una causa di forte disagio nel reinserimento in società, che in alcuni casi può

condurre perfino al suicidio, per coloro che sono prossimi alla conclusione della pena. Lo strumento individuato è la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale.

Devis DORI (AVS) elogia questa innovativa soluzione che, mediante, strutture più piccole e meglio assistite, facilita il reinserimento sociale di chi ha commesso reati minori o sconta la fase finale della pena. Invita il Governo a valutare con attenzione questa proposta.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianassi 5.020.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) interviene sull'articolo aggiuntivo Gianassi 5.022 evidenziando ancora una volta l'importanza di assicurare spazi e strutture adeguate per i minorenni in strutture penitenziarie, anche facendo ricorso al fondo complementare del PNRR.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianassi 5.022.

Devis DORI (AVS) evidenzia come l'articolo aggiuntivo Gianassi 6.01 riporta l'attenzione della Commissione sulla disciplina dell'abuso d'ufficio, proponendo in questo caso una norma di interpretazione autentica.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) sottolinea come il testo in esame abbia il merito di ricordare lo stretto legame tra l'articolo 323 codice penale e i principi di cui all'articolo 97 della Costituzione che, stante l'abrogazione del primo, rischiano di non essere adeguatamente protetti. Ciò conseguente prefigura una possibile illegittimità costituzionale del provvedimento in esame.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta emendativa in esame.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianassi 6.01.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 7.01, lamentando preliminarmente la mancata partecipazione della maggioranza ad ogni forma di interlocuzione e di dibattito. Auspica che ciò possa avvenire su questo articolo aggiuntivo che riguarda il tema delicato del superamento nelle procure del principio gerarchico, ripristinando la disciplina anteriore alla riforma del 2006. Si tratta, a suo avviso, di una formula più funzionale e che non presta il fianco alle soluzioni punitive per i giudici volute dall'attuale governo, come ad esempio la separazione delle carriere.

Andrea CASU (PD-IDP), in relazione all'ultima proposta emendativa in discussione rimarca l'assenza in questa sede di un reale confronto tra maggioranza e opposizione che sarebbe stato necessario non solo per i contenuti del provvedimento ma come segnale positivo dopo quanto avvenuto nell'ultima seduta dell'Assemblea.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianassi 7.01.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ringrazia i colleghi per il reciproco rispetto che ha caratterizzato questa seduta pur intensa della Commissione. Ribadisce che non vi è stata da parte sua alcuna forzatura regolamentare e che i gruppi sono stati chiamati ad

uno sforzo a suo avviso proficuo e opportuno anche al fine di non dover tenere sedute nel fine settimana, essendo previsto lo svolgimento del turno di ballottaggio delle elezioni comunali.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad una seduta che si riserva di convocare previa acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, nella quale sarà posto in votazione il mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

La seduta termina alle 4.15 del 18 giugno 2024.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 19 giugno 2024

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Giustizia (II) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 giugno 2024. – Presidenza del presidente [Ciro MASCHIO](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

C. 1718 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 giugno 2024.

[Ciro MASCHIO](#), presidente, preliminarmente ricorda che il provvedimento risulta iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 24 giugno e che nella scorsa seduta si sono concluse le votazioni sulle proposte emendative.

Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, IV, V e chiede se vi sono interventi in sede di dichiarazione di voto sul mandato ai relatori.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, informa, in primo luogo, presidenza e colleghi dell'invio di una lettera al Presidente al fine di stigmatizzare l'andamento dei lavori relativi al disegno di legge in esame.

Ritiene, infatti, che il dibattito su tale provvedimento sia stato inutilmente compresso, soffocando e mortificando il confronto parlamentare, circostanza ancora più grave in quanto non poteva certo considerarsi un provvedimento connotato da urgenza. Infatti, il suo iter è stato a dir poco intermittente per mesi fino ad arrivare alla seduta notturna tra lunedì e martedì scorso, in cui si è avuta un'improvvisa e non giustificata accelerazione dei lavori. Evidenzia come tale modo di procedere non abbia garantito serenità e il giusto approfondimento nell'analisi di merito degli emendamenti presentati.

Si domanda se ciò non sia stato determinato dalla necessità di approvare un disegno di legge «bandiera» per il gruppo di Forza Italia a fronte di altri provvedimenti «bandiera» delle altre forze di maggioranza che sono in discussione in Parlamento in questi giorni.

Conclusivamente deve constatare per la prima volta in questa legislatura una non adeguata gestione dei lavori da parte della presidenza della Commissione.

In secondo luogo, in merito all'odierna convocazione della Commissione, non comprende per quale ragione si sia anticipato l'avvio dei lavori odierni della Commissione, per di più comunicando tale modifica oraria con scarso anticipo.

Ritiene che tale inopportuna e tardiva anticipazione della seduta potrebbe essere stata la causa dell'assenza di alcuni colleghi. Chiede, quindi, che la seduta venga sospesa fino alle 14.15 ovvero che la presidenza si accerti che vi sia stata una conoscenza effettiva da parte di tutti i commissari della nuova convocazione.

[Federico GIANASSI](#) (PD-IDP), associandosi alla collega D'Orso, critica fortemente le modalità con cui si è deciso di procedere nell'esame del provvedimento, denunciando un atteggiamento della maggioranza poco rispettoso del dibattito parlamentare e delle istanze sollevate dalle opposizioni, costringendo tutti i commissari ad esaminare il provvedimento nel corso di una estenuante seduta notturna, la cui convocazione, tra l'altro, non era stata nemmeno prevista nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, all'esito del quale si era semplicemente deciso di convocare la Commissione per il pomeriggio di lunedì scorso.

Rileva che anche la seduta dell'Assemblea di ieri si è protratta fino alle 8 di questa mattina per terminare l'esame di un provvedimento rispetto al quale non vi erano profili di urgenza ed evidenza che sarebbe stato certamente più rispettoso inviare la nuova comunicazione nella giornata di ieri.

[Devis DORI](#) (AVS), associandosi ai colleghi precedentemente intervenuti, auspica che la presidenza non intenda gestire allo stesso modo l'esame del disegno di legge C. 1660 in tema di sicurezza pubblica, il cui esame proseguirà, in sede riunita con la Commissione Affari Costituzionali, al termine dell'attuale seduta della Commissione Giustizia.

Non potendo ritenere che tali modalità di lavoro frettolose e insensate siano dovute alla mera volontà di comprimere le prerogative dei gruppi di opposizione, sottolinea che, a suo parere, evidentemente essi dipendano da alcune frizioni interne alla maggioranza, e quindi si tratta di ragioni eminentemente politiche.

[Debora SERRACCHIANI](#) (PD-IDP), associandosi all'intervento del collega Gianassi, informa la presidenza che anche il suo gruppo intende promuovere una iniziativa presso il Presidente della Camera per evidenziare l'anomalo andamento dei lavori in relazione al disegno di legge C. 1718 Nordio.

Ciò premesso, rileva come sia chiaro l'intento della maggioranza di voler svolgere la discussione generale in Assemblea del disegno di legge Nordio entro il mese di giugno così da renderlo contingentabile per il successivo calendario. Suggerisce di organizzare più ragionevolmente i lavori della Camera, consentendo, per quanto di competenza, di coniugare la discussione in Assemblea del disegno di legge Nordio, con l'esame della proposta di legge C. 552 in materia di liberazione anticipata e del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, riservando a quest'ultimo la discussione nella prima settimana di luglio unitamente all'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti, in relazione alla quale dichiara di aver particolarmente apprezzato l'intervento in Assemblea dell'onorevole Pittalis nel corso della seduta in merito alla dichiarazione di urgenza della proposta di legge. Così facendo, si eviterebbero ulteriori forzature e si potrebbe procedere ad un approfondito ed adeguato esame di ciascun provvedimento.

Ancora, evidenzia come nel corso dell'esame del provvedimento in discussione si fosse più volte evidenziata la volontà di evitare di tenere sedute nella giornata di domani. Aveva inteso che non vi sarebbero stati lavori di Commissione, mentre deve constatare che domani sono convocate le Commissioni riunite I e II per proseguire l'esame del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica.

In proposito, sottolinea altresì come vi siano in contemporanea anche le sedute di

alcune Commissioni bicamerali e d'inchiesta e ricorda che, nel corso della seduta notturna di lunedì scorso, i colleghi della maggioranza avevano sostenuto di voler evitare la concomitanza dei lavori delle Commissioni permanenti con quelli delle Commissioni bicamerali e d'inchiesta, al fine di garantire la partecipazione dei commissari alle sedute di tutti questi organi.

Infine, sottolinea che solo alle ore 14 di lunedì prossimo si chiuderanno le elezioni del turno di ballottaggio per le elezioni amministrative e, in ragione di ciò, si chiede come sia possibile prevedere sedute di Commissione con votazione nella medesima giornata.

All'esito della prospettazione di tale quadro delle prossime settimane, afferma che se la presidenza e la maggioranza intendono comunque proseguire nel forzare l'andamento dei lavori parlamentari, il suo gruppo dovrà trarre le dovute conseguenze. Sottolinea, tuttavia, come, operando in tal modo, non si favorisce un esame sereno e con cognizione di causa dei provvedimenti.

[Maria Carolina VARCHI](#) (FDI), replicando alla collega D'Orso, con riferimento alla organizzazione dei lavori della Commissione, rileva che non vi siano anomalie a proseguire l'esame dei lavori in una seduta notturna, qualora necessario.

Afferma, inoltre, che, così come è legittimo che i membri dell'opposizione intervengano nel merito su ogni emendamento, prolungando la durata dei lavori della Commissione, è parimenti legittimo che la maggioranza sia determinata ad approvare tempestivamente provvedimenti rientranti nel proprio programma elettorale, che ha ricevuto l'approvazione della maggioranza dei cittadini. Sottolinea, quindi, come la gestione dell'andamento dei lavori non sia volto a inviare alcun tipo di segnale o messaggio internamente alla maggioranza. Desidera comunque sottolineare come il presidente Maschio, nel dar seguito alla richiesta di contingentamento dei tempi formulata dalla maggioranza, abbia sempre utilizzato criteri molto flessibili per consentire a ciascun deputato di poter articolare compiutamente il proprio pensiero, concedendo anche tempi di intervento maggiori rispetto a quelli stabiliti.

In secondo luogo, in relazione agli interventi dei colleghi di opposizione, ricorda come non sia compito della Commissione organizzare i lavori dell'Assemblea, essendo tale attività riservata alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, non intende in questa sede replicare sul piano politico essendo a suo avviso preminente ribadire come l'andamento dei lavori degli ultimi giorni – pur particolarmente intenso e gravoso – sia ascrivibile alla legittima volontà della maggioranza di rispettare, per quanto possibile, i tempi previsti per l'avvio dell'esame in Assemblea dei provvedimenti di suo interesse. Afferma, inoltre, come la presidenza abbia sempre orientato le proprie decisioni al rispetto del Regolamento, avendo altresì la massima attenzione a garantire la corretta dialettica tra maggioranza e opposizione. Comunica di aver già avuto interlocuzioni con il presidente Fontana, a cui legittimamente si appellano le opposizioni e al quale renderà ogni chiarimento gli sia richiesto sulle scelte di sua competenza.

Precisa, inoltre, che l'andamento dei lavori dell'Assemblea della giornata di ieri conferma che se non si fosse proceduto con la seduta notturna di lunedì scorso, non si sarebbe potuto consentire la tempestiva conclusione dell'esame del provvedimento in discussione, che – ricorda – è stato oggetto di rinvio anche a causa della sospensione dei lavori parlamentari per le elezioni europee.

Per quanto attiene, invece, all'odierna convocazione della Commissione, ricorda che essa era già stata preannunciata nella scorsa riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e semplicemente si è ritenuto di formalizzarla

solo dopo il termine dei lavori dell'Assemblea di questa mattina.

Con riferimento ai profili sollevati dall'onorevole Serracchiani in relazione all'esame del disegno di legge C. 1660, precisa che tali decisioni sono di competenza degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite I e II, integrati dai rappresentanti dei gruppi, così come non attiene alla competenza di questa Commissione stabilire il calendario dei lavori dell'Assemblea del mese di luglio.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori in replica all'onorevole Varchi, contesta che la legittimazione popolare derivante dalle elezioni politiche possa consentire alla maggioranza di calpestare i diritti dell'opposizione, che comunque rappresenta una parte significativa di cittadini.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, precisa che, nel corso dei lavori in relazione al provvedimento in esame, pur nella loro intensità non sono stati sacrificati i diritti dell'opposizione.

[Debora SERRACCHIANI](#) (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea preliminarmente ancora una volta come le forzature effettuate nella modalità di esame del provvedimento erano evitabili e come esse abbiano violato le regole del rispetto reciproco tra forze parlamentari. Per tale ragione il suo gruppo si è rivolto alla Presidenza della Camera. Auspica che tali modalità non si ripetano anche nell'esame del disegno di legge in materia di sicurezza che la Commissione Giustizia è chiamata ad esaminare congiuntamente alla Commissione Affari costituzionali.

Rammenta quindi come il suo gruppo avesse presentato in maniera responsabile una serie di emendamenti che si concentravano, in primo luogo, sull'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Ribadisce che la contrarietà del Partito democratico a tale abolizione discende dal fatto che essa si pone in contrasto con la normativa internazionale e che determinerà una lacuna nella tutela di beni meritevoli di protezione penale.

Osserva, inoltre, che l'abolizione del reato d'abuso d'ufficio non raggiunge neanche l'obiettivo dichiarato di eliminare la cosiddetta «paura della firma» da parte degli amministratori locali. In proposito sottolinea come, tra i funzionari pubblici denunciati per tale reato, gli amministratori locali sono percentualmente una parte residuale.

Fa notare, inoltre, soprattutto a quei colleghi della maggioranza «giustizialisti», che, a seguito dell'approvazione del provvedimento, circa tremila sentenze sull'abuso d'ufficio non saranno eseguibili in base al principio del *favor rei*.

Ricorda altresì che nel corso delle audizioni è stato sottolineato chiaramente che l'abuso d'ufficio costituisce un «reato sentinella» per altre fattispecie di reato particolarmente gravi e che pertanto la sua abolizione appare assolutamente dannosa.

Sottolinea, inoltre, che oltre ad essere sbagliata, tale abolizione è riprovevole in quanto alcuni comportamenti moralmente rilevanti non saranno più punibili. In proposito, rammenta come il ministro Nordio, per giustificare tale abolizione, abbia sostenuto che nel nostro ordinamento sono presenti almeno 17 fattispecie simili all'abuso d'ufficio. Precisa, quindi, che nel corso dell'esame in Assemblea, il suo gruppo chiederà puntualmente di chiarire, per ciascuno dei comportamenti che oggi erano oggetto di sentenze di condanna per l'abuso d'ufficio, in quale di tali fattispecie rientrano.

Con riferimento all'interrogatorio anticipato di garanzia, sottolinea come esso, per talune fattispecie di reato per le quali è necessari che vi sia un effetto sorpresa, pregiudica l'incisività dell'attività d'indagine che gli emendamenti del suo gruppo mirava ad evitare.

Relativamente alla composizione collegiale del soggetto che deve decidere le misure cautelari che prevedono il carcere, sottolinea come il suo gruppo abbia presentato una proposta emendativa volta a portare da 250 a 500 il numero delle assunzioni di nuovi magistrati. Osserva infatti che la previsione di sole 250 nuove assunzioni non sia sufficiente a coprire la vacanza di magistrati e che pertanto, nei tribunali di piccole e medie dimensioni non sarà possibile formare tale composizione. A suo avviso, pertanto, tale previsione, non supportata da un adeguato numero di assunzioni e in considerazione del meccanismo delle incompatibilità, determinerà la paralisi dei tribunali.

Rammenta come su nessuna delle proposte emendative presentate responsabilmente dal suo gruppo sia stato possibile svolgere un dibattito che chiarisse le ragioni della loro contrarietà da parte del Governo e dei relatori mentre ritiene che i delicati temi contenuti del provvedimento meritassero un'attenzione differente da parte della maggioranza.

Per tale ragione, dichiara il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato ai relatori.

[Federico CAFIERO DE RAHO](#) (M5S) desidera preliminarmente contestare le modalità con le quali si è svolto l'esame di un provvedimento particolarmente delicato, i cui contenuti impattano sul codice penale e sul codice di rito con conseguenze estremamente rilevanti e sul quale erano state presentate dalle forze di opposizione ben 111 proposte emendative.

Evidenzia come la discussione su tali proposte sia stata soffocata, riducendola in una seduta notturna durata ben undici ore al solo fine di stancare i commissari che intendevano intervenire. Ritiene che tale andamento dei lavori abbia costituito una pagina nera della storia della democrazia e auspica che non si ripeta in futuro.

Per quanto attiene al merito del provvedimento, sottolinea come il suo gruppo ritenga che non era assolutamente necessario intervenire sull'abuso d'ufficio prevedendo l'abrogazione in quanto la portata dell'applicazione di tale fattispecie era già stata enormemente limitata dalla legge del 2020 che era stata introdotta a tutela dei cittadini. Osserva, invece, come a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame, i cittadini perderanno un importante strumento di tutela dei loro diritti contro le odiose prevaricazioni perpetrate dal potere pubblico, in spregio al principio costituzionale di buona amministrazione.

Relativamente al traffico di influenze illecite, sottolinea come la nuova disposizione prevista dal provvedimento violi l'articolo 117 della Costituzione che ci impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, limitando l'ambito del vantaggio al solo interesse economico e quindi riducendo enormemente la portata della disposizione. Ciò significa non poter applicare il traffico illecito di influenza nel caso in cui il corrispettivo è determinato da vantaggi di natura diversa.

Per quanto attiene alla previsione del giudice collegiale per le misure cautelari, sottolinea non soltanto che il numero dei magistrati che saranno costretti a intervenire per esercitare tale funzione appare eccessivo ma anche che le incompatibilità che ne deriveranno comporteranno la paralisi dei lavori dei tribunali, in particolare di quelli di piccole dimensioni.

Pertanto, già sono previsti una serie di controlli da parte di organi collegiali, ad esempio, il tribunale del riesame.

Rileva, inoltre, che un aumento di soli 250 magistrati non appare sufficiente per far fronte ai nuovi compiti che ad essi vengono assegnati.

Per tali ragioni, dichiara il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato ai relatori.

[Riccardo MAGI](#) (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'ordine dei lavori, rammenta come per le ore 14.15 fosse convocata la seduta in sede referente delle Commissioni riunite I e II per proseguire l'esame del disegno di legge Governo C. 1660 in materia di sicurezza. Sottolinea come invece siano già le 14.45 e la Commissione Giustizia non ha ancora concluso i propri lavori. Ritene che tale modalità di organizzazione delle attività di Commissione non sia adeguata.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, fa presente che i lavori in sede referente della Commissione Giustizia si sono protratti a seguito di alcuni interventi sull'ordine dei lavori. Si riserva, qualora le richieste di intervento in dichiarazione di voto dovessero essere ancora numerose, di concordare con il presidente della I Commissione un rinvio della seduta congiunta.

[Devis DORI](#) (AVS) si riserva di intervenire puntualmente sul provvedimento nel corso dell'esame in Assemblea evidenziando in questa sede che la criticità principale che il suo gruppo riscontra nel disegno di legge è relativa all'abolizione del reato di abuso d'ufficio che, a suo avviso, costituisce un errore politico e giuridico e che è in contrasto con i principi di cui all'articolo 97 della Costituzione. A suo avviso, sarebbe stato invece più opportuno prevedere una riforma di tale disciplina.

Ciò premesso, dichiara il voto contrario sul conferimento del mandato ai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire ai relatori, onorevoli Varchi e Pittalis, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.